

## XLI.

## TORNATA DEL 27 GENNAIO 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Votazione a squittinio segreto del progetto di legge relativo all'avanzamento nel personale della R. Marina militare — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni circa gl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali — Discussione e approvazione degli 8 articoli del progetto di legge, a cui prendon parte i Senatori Pantaleoni, Caracciolo Di Bella, Relatore, Finali, Rega, Sacchi V., Paternostro, Zini e il Ministro dell'Interno — Spoglio della votazione fatta in principio di seduta, dichiarata nulla per mancanza di numero.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro dell'Interno e più tardi intervengono i Ministri della Marina e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione a squittinio segreto del progetto di legge relativo all'avanzamento nel personale della Regia Marina militare.

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI fa l'appello nominale.

**Ripresa della discussione del progetto di legge N. 63.**

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte per i signori Senatori che interverranno più tardi. Intanto si riprende la discussione speciale sugli articoli del progetto di legge concernente le « Disposizioni circa gl'impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi delle provincie meridionali ». Il primo iscritto per parlare è il signor Senatore Zini.

Onorevole Senatore Zini, intende ella di parlare sull'art. 1°?

Senatore ZINI. Sul 4°.

**PRESIDENTE.** Allora si darà lettura dell'art. 1°.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Gli impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi nelle Provincie meridionali, e ora addetti al servizio di vigilanza e di tutela delle Opere pie presso gli uffici delle Prefetture, sono reintegrati nei diritti e doveri che avevano innanzi l'attivazione della legge 3 agosto 1862.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo articolo 1°.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Signori Senatori! Dopo avere più volte preso la parola sulla discussione generale, non farò certo un discorso. Mi limiterò a poche osservazioni che rischiarino un emendamento che io proporrò a quest'articolo 1°.

Dalla più coscienziosa attenzione che io ho

portato a tutto quello che è stato così sapientemente esposto da molti miei Colleghi, e in diverso senso, e dall'esame di tutti i documenti speciali, ed in particolar modo da quelli che l'onorevole Relatore ci ha mostrato, sono rimasto convinto che gl'impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi nell'ex-Reame di Napoli non avessero vera indole governativa; e che, uscendo eziandio da qualsiasi discussione intorno all'essere eglino, o non essere, impiegati governativi, non si è loro usata veruna ingiustizia, nè tolto l'esercizio di qualsivoglia diritto, e molto meno sonosi esclusi dall'esercitare qualunque dovere civile, politico o morale.

Con questa intima convinzione, mi è impossibile di accettare l'espressione: « *sono reintegrati nei diritti e doveri che avevano innanzi l'attivazione della legge 3 agosto 1862* ». E tanto più che, lo dico apertamente, un'espressione così vaga, così larga, sembrami impossibile che possa venire accettata in una legge qualsiasi.

Non dico qui che tal formola già offenda la morale, la dignità, l'onore del Governo; dico che offende il senso giuridico per cui una legge dee essere definita entro limiti ben chiari, ben netti, di maniera che non si dia appiglio a varie interpretazioni; e dirò ancora che, parlando di diritti e doveri in generale, non so a quali diritti e quali doveri quella formola possa riferirsi. Nè comprendo come possanvi essere doveri per questi impiegati, quando noi abbiamo soppresso i Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali quali essi esistevano. Come possiamo noi reintegrarli in diritti e in doveri che sono rimasti annullati per la natura stessa delle cose? Ristorare impiegati in doveri perenti per soppressione di uffici?

Signori, il mio emendamento è semplicissimo, è quello che ha proposto l'onorevole Ministro dell'Interno, è il primo articolo suo, che ora leggerò:

« Gl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali, ora addetti al servizio delle Opere pie presso le prefetture e le Deputazioni provinciali, saranno collocati a riposo, o chiamati al servizio dello Stato nell'Amministrazione dell'Interno ».

Credo che il citare l'articolo stesso proposto dall'onorevole Ministro provi abbastanza quanto io sia lontano dall'idea di volermi opporre al

principio della legge, o ai risultamenti ed alle conclusioni della stessa.

E prego l'onorevole Ministro di credere che non voglio con ciò darmi la meschina soddisfazione di metterlo nella condizione del vecchio Saturno, che si mangia uno dei suoi figli, per una specie di spirito cavalleresco credendosi egli in dovere di mantenere una redazione, un parto mostruoso fatto da altri piuttosto che difendere la propria. Ho troppo stima dell'onorevole Ministro per non sapere che egli preferirà sempre gl'interessi del paese, e spero quindi che egli accetterà il mio emendamento, o piuttosto l'articolo suo. E mi pare evidente che il debba, se egli s'ispira alla ragione ed alla logica, e però preferisca piuttosto la prima redazione a quell'altra fatta posteriormente, e per troppa compiacenza da esso accettata.

Non dico altro, perchè è inutile che ripeta cose già esposte nei miei antecedenti discorsi.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Quantunque si tratti quasi di una questione filologica, e si cerchi di ottenere una dizione più esatta, e di rendere giustizia al Ministro che aveva trovato qualche cosa di meglio di quello che è piaciuto alla Commissione della Camera dei Deputati, tuttavia prego l'onorevole Pantaleoni di non insistere nella sua proposta.

Ho già avuto occasione ieri di far osservare al Senato come questa legge abbia già trascinato troppo in lungo la sua esistenza, abbia già quattro anni di vita, e sia presso ad entrare nel quinto. Infatti, il disegno che ora sta davanti al Senato ebbe già due volte l'approvazione della Camera e in due Legislature diverse, essendo stata approvata, con questo medesimo testo, una volta dalla Camera dei Deputati in appresso disciolta, e poi un'altra volta dalla nuova Camera.

Per queste considerazioni, io prego di nuovo l'onorevole Pantaleoni di non insistere.

Mi consenta il Senato ancora un'altra osservazione, che potrà dissipare il dubbio sorto sulla men retta redazione di questo articolo primo della legge.

L'onorevole Pantaleoni dice: Di quali doveri,

di quali diritti si parla? Ma dei diritti e dei doveri degli impiegati.

Qui si dice: Gli impiegati sono reintegrati nei loro diritti e doveri come impiegati e non altro, cioè negli obblighi di prestare servizio in quel ramo dell'amministrazione a cui saranno addetti in forza delle disposizioni di questa legge; diritti, come impiegati, di godere di quei benefici a cui erano ammessi prima appunto nella loro qualità d'impiegati.

Ecco il senso di questo articolo di legge, che non mi pare poi una cosa così enorme da meritare per ciò solo una correzione, che avrebbe nessun altro risultato all'infuori di quello di far perdere tempo.

E noto che questa redazione io non l'ho accettata senza ragione, perchè il disegno di legge che primitivamente io avevo presentato alla Camera era un po' più ristretto nelle sue disposizioni riguardo a questi impiegati.

Il secondo schema di legge è stato un poco più largo, un poco più umano - mi si permetta la frase - perchè, torno a ripetere, questa è una legge d'indennizzazione, di riparazione; una legge - se mi permettete ancora la frase - una legge di umanità verso questi impiegati; e, se mi verrà l'occasione, lo spiegherò meglio in seguito.

Per questa ragione io ho accettato questa variante che non compromette nulla, perchè la portata di questa legge, qualunque sia il senso del primo articolo, è poi definita negli articoli seguenti, e l'articolo primo non guasterà certamente nulla delle altre disposizioni della legge.

Pertanto, per le ragioni che ho detto, io prego l'onorevole Senatore Pantaleoni di non insistere nella sua proposta.

Senatore CARACCILO DI BELLA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Caracciolo.

Senatore CARACCILO DI BELLA, *Relatore*. Per le ragioni che ha esposte l'onor. Ministro dell'Interno, l'Ufficio Centrale non crede di poter accettare la proposta che fa l'onor. Pantaleoni, perchè l'articolo sia emendato per una semplice questione di grammatica.

Il dubbio potrebbe solamente cadere sulla

scelta della parola *reintegrati*, e in quella che forse le si sarebbe potuto sostituire.

Ora, non si tratta di definire quello che erano gli impiegati prima delle presenti disposizioni di legge, ma solamente di parificarli oggi alla condizione di impiegati che avevano gli uffici corrispondenti nelle altre provincie.

Quindi, invece della parola *reintegrare*, sarebbe stato forse da preferirsi quella di *ammettere*; ma vede bene l'onor. Pantaleoni, che non sarebbe il caso di rimandare la legge alla Camera dei Deputati, unicamente per una ragione di pura filologia, come ha detto l'onor. Ministro, di cui mi sembra gli debbano bastare le spiegazioni. Onde, anche l'Ufficio Centrale lo prega di voler rinunciare al suo emendamento.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Sono per verità ben dolente di dovere insistere sulla proposta mia; ma quando si ha un'opinione coscienziosa, non la si può cambiare per volontà o per compiacenza, come si può fare di un abito.

D'altronde, quali sono le ragioni che a farlo mi suggerì l'onorevole signor Ministro?

Esse sono due:

La prima è: che questo disegno di legge si trascina da quattro a cinque anni. Io non credo l'asserzione troppo esatta. Se ben mi ricordo, il disegno di legge fu presentato in dicembre dell'anno passato. Rifatto, quale ora ci si presenta, dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento, fu discusso e votato; ma per la chiusura della Sessione in aprile quel voto fu rinnovato; però, come è di uso, non fu altrimenti discusso una seconda volta. Tutti sanno qui in Senato che un disegno di legge votato e perento per chiusura di Sessione o di Legislatura non si ridiscute per solito....

*Una voce*. Nel Senato non è stato discusso mai.

Senatore PANTALEONI... Ho detto che non vi fu discussione, non per dire che fosse discussa la legge in Senato, ma per rispondere a quello che mi ha osservato l'on. Ministro, cioè che la legge presentata per due volte è stata discussa ed approvata dall'altro ramo del Parlamento.

La seconda volta è stata approvata come si fa delle leggi che sono state solamente sospese, per così dire, dalla chiusura della Legislatura,

a titolo di formalità, ed abbiamo quindi una legge presentata in dicembre e votata dopo l'aprile, e completamente alterata dal testo primitivo.

Quindi non posso accettare la prima ragione dell'on. Ministro per desistere. Quanto alla seconda, che parlando di *doveri* s'intenda i doveri d'impiegati, basta il senso comune per sapere che si tratta dei diritti e doveri degli impiegati. Ma quello che io non comprendo, è come noi possiamo reintegrarli a diritti e doveri quando gli enti cui si riferiscono sono soppressi, specialmente quando tutti i Consigli degli ospizi delle provincie meridionali non esistevano più e non esistono adesso per quell'oggetto e forma in che verteva l'opera di cotesti impiegati.

Se noi intendiamo di reintegrarli, bisognerebbe reintegrare l'istituzione degli uffici tali quali erano. Vi sono due cose che vanno contro al mio senso logico. La prima è questo concetto di reintegrare dei diritti e dei doveri che io credo di avere dimostrato non avessero punto; per il che in coscienza credo di poter dire che non fu usata loro alcuna ingiustizia. La seconda è che questi stessi pretesi diritti e doveri, che avrebbero avuto, sono estinti con la soppressione di quelle amministrazioni.

Se sparisce l'esercito, non vedo come potremmo reintegrare gli ufficiali nei loro diritti e doveri....

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI.... Ma poi non è chiaro quello che vuole in verità l'onor. sig. Ministro? « Benchè sia illogica la cosa, dovete passare la legge, che non si può nè si vuole far ritornare all'altro ramo del Parlamento ». La solita ragione che ci si presenta ognora e che annulla intieramente l'opera del Senato.

Ebbene, si prende il Senato per una macchina a firmare e registrare leggi? — Ed io dichiaro formalmente che la mia coscienza ripugna a questo e se anche fossi solo ad alzarmi, insisto nel mio emendamento, ossia nella riproduzione del 1° articolo, quale lo espose e lo presentò il signor Ministro.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell' Interno ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Io devo rettificare un'affermazione dell'onorevole Pantaleoni. Egli ha detto: Sono stati aboliti i Consigli degli ospizi, dunque questi impiegati avevano cessato di esistere.

Senatore PANTALEONI (*interrompendo*). Io ho domandato quali erano i diritti e i doveri che avevano innanzi l'attuazione della legge 3 agosto 1862.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Ma i Consigli degli ospizi non sono morti, onor. Pantaleoni, pel servizio a cui attendevano, perchè la legge ha surrogato qualche cos'altro a questi Consigli degli ospizi, e questi impiegati hanno continuato il loro servizio nella amministrazione che la legge ha sostituito all'amministrazione precedente. Perciò l'osservazione dell'onorevole Pantaleoni non regge, e io prego il Senato di respingere la proposta da lui fatta.

PRESIDENTE. Favorisca, onorevole Senatore Pantaleoni, di trasmettere al banco della Presidenza la sua proposta in iscritto.

Senatore PANTALEONI. La mia proposta non sarebbe altro che di sostituire il primo articolo del primitivo progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati a quello della presente legge. Del resto, posso trasmetterle il progetto stesso.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni propone al primo articolo del presente progetto di legge questo emendamento:

« Gli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali, ora addetti al servizio delle Opere pie presso le prefetture e le Deputazioni provinciali, saranno collocati a riposo o chiamati al servizio dello Stato nell'Amministrazione dell'Interno».

Chi intende di approvare quest'emendamento dell'onorevole Pantaleoni è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Senatore PANTALEONI. Mi rincresce di non essere « *Orazio sol contro Toscana tutta!* »

PRESIDENTE. Leggo l'art. 1° del progetto di legge per metterlo ai voti.

#### Art. 1.

Gli impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi nelle provincie meridionali e ora addetti al servizio di vigilanza e di tutela delle Opere pie presso gli uffici delle Prefetture, sono reinte-

grati nei diritti e doveri che avevano innanzi l'attivazione della legge 3 agosto 1862.

Chi l'approva si alzi.  
(Approvato).

Art. 2.

Il decreto reale del 20 agosto 1864 è revocato, salva la disposizione contenuta nell'art. 7.

I suddetti impiegati saranno collocati a riposo o richiamati al servizio dello Stato nella Amministrazione dell'interno.

(Approvato).

Art. 3.

Gli impiegati collocati a riposo avranno diritto a liquidare la loro pensione in base alle leggi preesistenti nelle Province meridionali o alla legge 14 aprile 1864.

Per il computo della pensione gli stipendi inferiori a lire 1200 s'intenderanno aumentati di un quarto. Gli stipendi superiori fino a lire 3000 s'intenderanno aumentati di un quinto.

Lo stesso diritto è accordato agli impiegati che, riconosciuti idonei dai Consigli provinciali nel 1864 vennero posteriormente collocati a riposo, ammettendoli alla liquidazione del supplemento di pensione in base ai criteri accennati di sopra.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Per le considerazioni che ebbi l'onore di svolgere ieri innanzi al Senato intorno a quest'articolo terzo, proporrei il seguente emendamento.

« Gli impiegati collocati a riposo avranno diritto a liquidare la loro pensione in base alla legge 14 aprile 1864 o alle leggi preesistenti nelle provincie meridionali, colle norme portate nell'art. 39 di detta legge 14 aprile 1864 ».

Fedele alla dichiarazione fatta ieri, non conforto la mia proposta con alcuna considerazione; solamente avverto che la legge del 14 aprile 1864 è più provvida e benigna che non si creda comunemente. Nell'art. 16 essa prevede il caso, che un impiegato abbia per 12 anni continuato a prestare servizio senza miglioramento di stipendio; e in questo caso accorda

un beneficio ignoto a tutte le leggi preesistenti sulle pensioni nei vari Stati d'Italia, cioè che nel formare la base della liquidazione sia aumentato lo stipendio di un quinto; ma pone sempre un limite, cioè che la pensione non possa superare lo stipendio goduto in attività di servizio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Rega.

Senatore REGA. Sono stato assai lieto di notare testè che il Senato a grande maggioranza abbia votato l'art. 1° del presente progetto di legge, imperocchè con questa votazione ha sancito un principio, legale non solo, ma anche di giustizia. Fatta questa votazione, e stabilito il principio che gl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi erano impiegati governativi, ne risulta che le proposte fatte dal Governo coll'articolo 3° sono in conformità della legge (almeno nella sostanza) de' 14 aprile 1864, e però non parmi che l'emendamento proposto dal Senatore Finali abbia ragione di essere.

E di vero col primo comma e dell'art. 3 predetto si dice:

« Gli impiegati collocati a riposo avranno diritto a liquidare la loro pensione in base alle leggi preesistenti nelle provincie meridionali o alla legge 14 aprile 1864 ».

Questa disposizione è conforme precisamente a quella dell'articolo 39, annunziato dall'on. Senatore Finali, della legge del 14 aprile 1864.

Ora, se gl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi erano, come sono oggi, impiegati governativi, non vi è alcuna ragione perchè non siano applicate ai medesimi le disposizioni di detta legge del 14 aprile 1864, così come si applicano a tutti gl'impiegati dello Stato, sia pure che fossero provenienti dall'ex Stato del Reame di Napoli, o da altri ex Stati d'Italia. Per seguito dello stesso principio si è proposta, la sanzione legislativa di che è parola nel secondo comma dell'art. 3 del progetto che ci occupa, così concepito:

« Per il computo della pensione gli stipendi inferiori a lire 1200 s'intenderanno aumentati di un quarto. Gli stipendi superiori fino a lire 3000 s'intenderanno aumentati di un quinto ».

Ora, io domando all'onor. Collega Finali se questo è un privilegio?

Non è un privilegio, imperocchè per la stessa legge del 14 aprile 1864, all'art. 16 sono stabilite delle prescrizioni a favore di quegli impie-

gati i quali per un dato tempo sono rimasti nello stesso grado senza alcun aumento di stipendio; quindi non fa la presente proposta di legge che applicare ancora a questi impiegati dette disposizioni, e siccome si tratta di fare di presente a' medesimi un'equa riparazione, è ben giustificata la modificazione proposta, cioè che l'aumento fosse di un quarto invece del quinto pel caso in detto articolo citato. Per queste considerazioni io voterò anche questo secondo comma del detto art. 3.

Eguualmente, a mio modo di vedere, credo che il Governo ha fatto benissimo a completare questo articolo colla sanzione contenuta nel comma terzo; ed ho detto a me stesso: Se per effetto della legge del 1862 vi sono degli impiegati collocati a riposo dai Consigli provinciali, non è giusto che essi rimangano nello stato in cui furono messi per effetto di quella legge, che non avendo provveduto a tutto quello che era da provvedersi viensi di presente col progetto che discutiamo a fare un atto di riparazione.

Per me questa è disposizione di equità, e perciò voterò anche questo terzo comma così come voterò l'intera legge.

PRESIDENTE. Il Senatore Sacchi ha la parola.

Senatore SACCHI V. L'onorevole mio Collega ed amico, il Senatore Finali, scopriva ieri nell'art. 3 una serie infinita di privilegi accordati a questi impiegati; privilegi nel comma primo, privilegi nel comma secondo, privilegi nel comma terzo. Avendo oggi udita la proposta che egli fa di sostituire a quell'articolo di legge un emendamento, il significato e la portata del quale si scosta poco dal dettato del comma primo, provai, non lo nascondo, un sentimento di grande meraviglia.

Io riteneva che dopo le sue recise affermazioni avrebbe assolutamente respinto fino all'ultima parola ciò che si contiene in questo articolo.

A mia volta mi assumerò, me lo permetta il Senato, di dimostrare che a mio avviso non v'è nessun privilegio in questo articolo di legge. Esso non ha neppure il pregio di dire cose nuove, perchè non è che la consacrazione di principi che sono scritti in tutte le nostre leggi che riflettono lo stato personale degli impiegati governativi; e mi compiaccio che il mio ottimo Collega abbia almeno ammesso nel

suo emendamento che questi impiegati possano liquidare la pensione o colla legge napoletana del 3 maggio 1816, o colla legge del 14 aprile 1864. Secondo i principi fondamentali della nostra legislazione sulla materia, non vi è più altra legge in Italia sulle pensioni degli impiegati civili che quella del 1864; tutte le altre leggi sono cessate con essa. Si ha però l'articolo 39 che rimanda alle leggi anteriori, secondo che queste possano tornare più favorevoli agli impiegati.

In questo non si può che tributare elogio al Governo italiano, il quale si mostrò costantemente in tutti i suoi provvedimenti legislativi un potere temperato, non di reazione contro i cessati regimi, ma di conciliazione; un Governo di *apaisement*, come direbbero i nostri vicini di Francia, il quale volle in tutte le sue leggi rispettare in modo assoluto i diritti acquisiti.

Quindi, per questa parte mi rallegro col mio collega Finali, che col suo emendamento ha distrutto tutto ciò che trovava ieri di privilegiato in questo comma.

Passiamo al secondo comma.

Per la materia trattata in questo comma noi abbiamo i precedenti di tutta la nostra legislazione.

La legge del 14 aprile 1864 all'art. 16 dispone che per tutti gl'impiegati pei quali la media dell'ultimo stipendio non superasse le quattro mila lire, dovesse aumentarsi del quinto la media stessa quando fossero rimasti 12 anni in servizio effettivo, senza aver avuto nessuna promozione. Ed in questo la legge italiana del 1864, non fece che seguire i principi stabiliti dalla nostra legislazione per le pensioni militari, colla legge del 27 giugno 1850, e colla successiva del 7 febbraio 1865 per gli stessi militari. In queste leggi si prescrive che tutti i graduati, eccezione fatta di alcuni che avevano anche un privilegio maggiore, come quello di poter superare il massimo della pensione, dovessero averla aumentata del quinto quando per 12 anni fossero rimasti nella stessa posizione.

Che cosa stabilisce dunque di tanto anormale questo comma, contro il quale scatenò ieri i fulmini della sua eloquenza il mio collega Senatore Finali, come se si trattasse di consacrare un privilegio enorme, inaudito?...  
 12

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore SACCHI V... E dove è poi tutta l'enormezza di questo innocentissimo comma?

Invece di dichiarare che saranno aumentati del quinto tutti gli stipendi non superiori alle 4000 lire, in conformità al citato art. 16, stabilisce una differenza fra gli stipendi minori di lire 1200 e gli stipendi maggiori di lire 3000, prescrivendo che i primi abbiano l'aumento del quarto e gli altri del quinto agli effetti della pensione. Per alcune classi di impiegati le 50, le 100 lire di più rappresentano, cari Colleghi, il pane della famiglia, rappresentano i cenci necessari per sopperire alle prime necessità della vita.

Il Governo, avendo inteso di fare qualche cosa di più per questi piccoli impiegati, è meritabile di avere il nostro plauso.

Ed ora, poichè vedo presente, oltre il Ministro dell'Interno, quello pure delle Finanze, mi si permetta una breve digressione.

Il Parlamento accordò un milione per aumentare gli stipendi degli impiegati. Io faccio voto perchè questa somma sia erogata a beneficio degli impiegati inferiori piuttosto che degli impiegati di grado elevato. Noi dobbiamo certamente occuparci anche di quelli che contano una carriera più lunga e dovettero concorrere all'andamento della cosa pubblica con un lavoro intellettuale più vivace e di un ordine più elevato; ma non potendo, per il momento, far per essi quanto vorremmo, dobbiamo preoccuparci di preferenza degli impiegati delle classi più minute.

E poichè la somma messa a disposizione del potere esecutivo, non è gran cosa, vorrei proprio che questa servisse a migliorare le sorti degli impiegati minori, non esclusi quelli che si occupano in lavori manuali, voglio dire del basso personale.

Esprimo questo desiderio tanto all'onorevole signor Ministro delle Finanze, quanto all'onorevole signor Ministro dell'Interno, i quali non hanno certo un cuore diverso dal nostro, e li prego caldamente di non dimenticare la condizione di questi infelici, pei quali cento, o anche sole cinquanta lire di più, possono rappresentare un vero bisogno soddisfatto, mentre per la classe degli impiegati di un ordine più elevato una somma qualunque potrebbe non altro rap-

presentare che il superfluo. Fra il bisogno ed il superfluo parmi non ci sia da esitare.....

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

Senatore SACCHI V.... Raccomando dunque al Governo di provvedere in proposito nel miglior modo possibile e conciliabile con la tenuità della somma messa a sua disposizione.

Il Governo darà così almeno prova di buona volontà, d'interessamento, come l'ha data fin qui, per questa classe di cittadini, che non nuota nell'abbondanza e ne avrà il plauso universale.

Dando fine alla mia digressione, ripeto che io desidero che il Senato ritenga con me, che il secondo comma non ci fa deviare dalle norme della nostra legislazione, anzi non fa che riconfermarle con una piccola differenza tutta a favore degli impiegati inferiori. Mi parrebbe quindi che fosse bene lasciar l'articolo tal quale è redatto, perchè chiarisce all'evidenza quale concetto portò il Governo in questa delicata materia.

Venendo poi all'altro comma, parmi veramente che dopo le considerazioni esposte e dopo l'emendamento presentato dal mio ottimo Collega ed amico, non abbia più ragione di essere l'accusa da lui fattagli, che cioè stabilisse un terzo privilegio.

Questo terzo comma dice:

« Lo stesso diritto è accordato agli impiegati che, riconosciuti idonei dai Consigli provinciali nel 1864, vennero posteriormente collocati a riposo, ammettendoli alla liquidazione del supplemento di pensione in base ai diritti accennati di sopra ».

Il nostro Collega, oltre all'aver tacciato questa disposizione di privilegio, disse: Come volete voi che si rivedano tutte le pensioni già accordate? Sì, carissimo Collega, questa disposizione era entrata anche essa nella nostra legislazione precedente; lo facciamo tutti i giorni. La stessa legge militare del 1865 che cosa dispose nel suo articolo 7? Non ammise alla revisione tutte le pensioni già liquidate dopo quella del 1850? E numerosissime furono le liquidazioni di pensioni fatte a favore dei militari non solo, ma ancora delle vedove e degli orfani di quelli defunti che si trovavano nelle condizioni dal detto articolo stabilite.

Ma v'ha di più. Con una legge recentissima, quella del 4 dicembre 1879, che cosa si è fatto? Siccome con la legge del 1865 non si era provveduto che per coloro le cui pensioni erano state liquidate dopo la promulgazione della legge del 1850, con questa del 4 dicembre 1879, nell'articolo 14, si dispone che « le tabelle di pensione annesse alla legge 7 febbraio 1865, fossero applicate eziandio a quei militari collocati a riposo sotto l'impero della legge 27 giugno 1850 per ferite contratte nelle campagne del 1848 e 1849 ». Di maniera che ancora al giorno d'oggi si stanno rivedendo le pensioni liquidate in virtù della legge del 1850, la quale non aveva contemplato i casi di ferite riportate in quelle campagne, tenendo conto solamente delle ferite riportate dopo la sua promulgazione. A parere del più recente legislatore, era stata questa una ingiustizia, o, se credete meglio, una differenza di trattamento a cui correva obbligo di riparare; e di fatti si riparò con quel provvedimento, acciocchè secondo giustizia anco i feriti nelle campagne del 1848-49 godessero del beneficio delle tabelle della legge 7 febbraio 1865, le quali erano più benigne di quelle annesse alle leggi del 1850 per l'esercito e 1851 per la marina.

Dunque anche in questa revisione, che parve ieri desse tanto sui nervi del nostro Collega, l'onor. Finali, il legislatore odierno non fa altro che seguire le norme della legislazione in vigore per quanto spetta a questa speciale materia; e però, ammettendo questa revisione, non si fa, niente più niente meno, che seguire quello che si è fatto negli altri casi identici. Ma ieri il nostro Collega venne con un altro argomento che, mi permetta glielo dica, non mi pareva fosse il caso di portare avanti nella discussione di questa legge; egli parlò cioè del capitolo delle pensioni che, già enormemente ingrossato dal 1861, verrebbe ad avere un altro aumento che si dovrebbe assolutamente evitare.

Potrebbe fare certamente qualche impressione sull'animo dei Senatori, quando si trattasse di aumentare veramente di molto questo capitolo; ma, Dio buono, credete voi che con questo provvedimento il capitolo delle pensioni venga ad essere aumentato di qualche centinaio di migliaia di lire od anche di qualche diecina di migliaia? Io, francamente, non lo credo. In fatti che cosa si dice con questa legge? Svisceran-

done il significato, si comprende che non fa che stabilire che, quando questi impiegati dovranno liquidare le pensioni loro spettanti, non si potrà più opporre loro che non vi è una legge fatta per essi. E questo è veramente accaduto in alcuni casi, ne' quali si è detto loro che certi servizi non si potevano cumulare, perchè non v'era una legge che li contemplasse e ne determinasse il riparto.

Or bene, con questa legge si supplisce a questa lacuna e si stabilisce che, quando questi impiegati liquideranno le loro pensioni, queste dovranno essere sopportate dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato in ragione dei servizi resi a ciascuno. E siccome io ritengo che i servizi resi allo Stato finora sono stati ben pochi, così non sarà rilevante la somma che lo Stato dovrà loro corrispondere. Sicchè lo spauracchio, il fantasma messoci innanzi ieri dal nostro Collega, non ha proprio ragione di essere.

Ma quando si vuol parlar del cumulo delle pensioni e del loro enorme aumento, bisogna pensare che esse ci rappresentano la liquidazione di un passato in gran parte glorioso, e di più una liquidazione che non ha che effetti temporanei, come sono temporanee le conseguenze della legge che discutiamo e limitate ad una classe ben ristretta di impiegati. E ammesso pure che siasi proceduto con qualche larghezza (ciò che non è, perchè i nostri Ministri hanno cercato di fare sol quanto potevano ma sempre compatibilmente colle condizioni delle Finanze) ammesso anche, ripeto, che siasi speso qualche milione di più, se badiamo ai risultati ottenuti, se ricordiamo che di sette Stati deboli impotenti e divisi, abbiano costituito uno Stato solo, grande, rispettato e potente, vorremo noi dire che quei milioni siano stati spesi male?

Possiamo noi credere che il beneficio di eserci costituiti in una nazione forte e indipendente sia stato pagato troppo caro per qualche milione di più iscritto al capitolo delle pensioni?

Il patriottismo del Senato è troppo noto per dubitar solo che alcuno di noi voglia allontanarsi da quest'ordine d'idee.

Non ha dunque valore, secondo me, questo spauracchio della spesa, tanto più per la tenuità della nuova somma che verrà a gravare



la Finanza, ed io non credo che il Senato voglia - mi si permetta la parola - pitoccare qualche centesimo a danno di questi poveri impiegati rimasti per 18 anni cristallizzati, secondo una felicissima espressione lanciata ieri in questa aula dal nostro Ministro dell'Interno.

Tutto bene considerato, io ritengo che l'emendamento proposto dal nostro Collega Finali, emendamento che avrebbe potuto avere il suo peso in altre circostanze, non possa accettarsi nel presente stato di cose in cui non si tratta che di riconfermare altri voti solenni e soddisfare modeste speranze lasciate concepire da questi stessi voti.

Quando dunque considero che il primo comma di questo articolo è conforme alla sostanza dell'emendamento proposto; che il comma secondo non è che un atto di umanità col quale si mira a dare qualche lira di più agli impiegati inferiori; quando infine considero che la revisione delle pensioni già accordate entra anche essa nel sistema generale della nostra legislazione, io non posso che dargli il mio voto, augurandomi che il Senato faccia plauso alla disposizione di questo articolo, e si compiaccia di approvarlo tal quale ci è presentato nel progetto di legge.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io voglio fare un tentativo, voglio vedere se mi riesce d'intenerire l'onorevole Senatore Finali (*Ilarità*). Forse, in un momento di commozione umanitaria, egli potrebbe anche decidersi ad abbandonare il suo emendamento, e così ad abbreviare la discussione.

Il Senato mi permetterà che a questo fine io aggiunga alcuni brevissimi schiarimenti a quelli già dati, per definire la portata morale ed anche finanziaria di questo disegno di legge.

L'ho detto ieri e lo ripeto oggi: questa che stiamo discutendo è una legge di risarcimento.

Vediamo un po' colla scorta dei fatti, se questo risarcimento sia eccessivo; giacchè in principio lo abbiamo già ammesso, anche con un voto esplicito, approvando cioè il primo articolo della legge.

Quale è la condizione di questi impiegati?

Mettiamo per *dannata ipotesi*, come dicono i curiali, che essi non fossero impiegati dello

Stato, nel senso rigoroso della parola; è certo però che adesso lo sono diventati in seguito alla votazione del primo articolo della legge, quantunque non si possa attestare che attendessero ad un servizio che di sua natura sia un servizio di Stato.

Ora, come era retribuito questo servizio? Confrontiamo gli stipendi che avevano questi impiegati quando si è fondato il Regno d'Italia.

Molti degli onorevoli Senatori sanno come fossero magramente retribuiti gl'impiegati delle provincie meridionali nelle loro molte e diverse categorie.

Io ritengo ancora molto bene a mente i vari stanziamenti dello *stato discusso della Sicilia*, come si chiamava allora il bilancio che abbiamo esaminato insieme, in un'epoca memoranda, coll'onorevole Senatore Errante.

Ho veduto degli impiegati nell'amministrazione del macinato che avevano il grasso stipendio di 40 o 42 ducati all'anno; so che non si arrivava certo ai 45; e ci voleva tutta la proverbiale parsimonia dei nostri concittadini delle provincie meridionali per prestare un servizio qualsiasi con 42 ducati all'anno, che tale era l'assegno a questi impiegati nel 1860 all'avvenimento del Regno d'Italia, e quando fu tentata la parificazione o l'unificazione del servizio a cui essi attendevano.

Io ho poi qui una tabella dei diversi stipendi, dei quali il massimo, quello del capo d'ufficio, ammontava a 600 ducati, cioè lire 2550 di nostra moneta, e così nei diversi gradi, che avevano nomi diversi dai nostri, si scende fino a 120 ducati, cioè 510 lire all'anno; e badate che sono tutti impiegati dell'ordine amministrativo e non come quelli di cui ho prima parlato, che appartenevano all'amministrazione del macinato. Ho cercato di fare un confronto cogli impiegati di gradi corrispondenti che prestavano uguale servizio nelle amministrazioni dello Stato e nell'amministrazione provinciale ed ho trovato questi stipendi:

Capi segretari di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe, introdotti allora nelle amministrazioni provinciali, lire 5000, 4000, 3500.

Vedete che siamo ad un dipresso al doppio; e darò poi altre spiegazioni che faranno vedere come nello scorso ventennio sia stata veramente miserrima la condizione di questi impiegati degli ospizi.

Vengono poi gli altri gradi: segretario di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, lire 3000 e 2000, e qui trovo 2000 e 1550 nei diversi gradi.

Poi sottosegretari di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, classe 1800 e 1500; e qui trovo 1200 e 1020 e 918; infine per quegli impiegati che credo possono essere assimilati agli applicati, invece di 1200 abbiamo 900, 765 e 510.

Ma ciò non basta, o Signori; notate che questi impiegati rimasero con così miseri stipendi tutto il ventennio, colla loro carriera preclusa, senza nessunissimo aumento, col prelievo del 2 1/2 per 100 pel fondo delle pensioni, che doveva essere impiegato in acquisto di rendita pubblica; inoltre, quando fu imposta la tassa di ricchezza mobile, fu applicata naturalmente anche agli stipendi di questi impiegati.

Ritorniamo col pensiero a quei certi *applicati*, che avevano il piccolo stipendio di 1000 lire 20 anni or sono.

Io ho veduto non pochi di questi impiegati che hanno fatta nelle amministrazioni dello Stato rapidissima carriera e che sono arrivati a posti eminenti; invece questi impiegati dei Consigli degli ospizi sono rimasti immobili e senza nessun beneficio; e ne è prova lo stato di cristallizzazione nel quale essi si trovano. Ora sono scemati di numero; ma intanto sapete, signori Senatori, quale sia la media dei loro stipendi sulle somme ad essi assegnate?

La media era di 1000 lire ciascuno!

Come vedete dunque, la differenza del secondo comma dell'art. 3 incriminato dall'onorevole Finali è di una cinquantina di lire per ciascuno di questi miseri impiegati, che vissero rinserrati entro barriere insormontabili di una miserabilissima carriera. E non crediate poi che ve ne siano molti di questi impiegati, nè crediate che ve ne siano molti con un rilevante stipendio; non ne ho trovato che 4 o 5 che passano le 2000 lire, e non ve ne è che uno che passa le lire 3000, mentre tutti gli altri sono, come dissi, al disotto delle lire 2000, e la media è di lire 1000.

Innanzi a questo stato di cose, non si deve trovare a ridire se il Governo ha cercato con una legge di riparare i danni che questi poveri impiegati hanno sofferto; e anzi, onorevoli Signori, vorrete riconoscere che più che altro è una questione d'umanità.

Dopo queste dichiarazioni, trattandosi, lo ri-

peto, di una legge d'umanità, io credo che possiamo passare oltre; l'onorevole Finali faccia un'eccezione, e stia certo che questa non servirà di precedente.

Io non credo che nell'amministrazione civile ci sia alcun caso che possa essere in appresso invocato come precedente a guisa di questo.

La differenza è minima, il peso che ne verrà allo Stato è piccolissimo. Invero, fermandosi sulla disposizione del terzo comma si potrebbe dire: Ma come la legge deve avere effetto retroattivo fino a variare la liquidazione delle pensioni già accordate? E con questo effetto retroattivo dato alla legge non aggraveremo noi di troppo le finanze dello Stato? Io prego il Senato di considerare che quanto alle pensioni già accordate, la legge ordina la liquidazione; ma il peso della pensione non va a carico dello Stato, bensì delle provincie, e questo per una disposizione esplicita dell'art. 4.

È certo che le nuove liquidazioni cagioneranno un peso a carico dello Stato, ma questo sarà un peso molto minore del peso normale.

Invero, la legge dispone che per la liquidazione delle pensioni di questi impiegati, assunti all'amministrazione dello Stato perchè riconosciuti capaci, la spesa debba essere ripartita *pro rata*, in proporzione del servizio reso, tra le Provincie, i Comuni e lo Stato; cosicchè, in ultima analisi, pel servizio prestato da questi impiegati non sarà per venire alle nostre finanze peso alcuno, se la liquidazione fu fatta in passato o si fa in presente; e quanto allo stipendio ad essi corrisposto, è da osservare che ciascuno di essi occuperà il posto di un altro impiegato. Quanto alle pensioni future il peso sarà minore che per la liquidazione della pensione di un altro impiegato, perchè per il servizio prestato, prima di questa legge, il peso della pensione andrà ripartito tra la Provincia, lo Stato e i Comuni, secondo il servizio che a ciascuno di essi sia stato prestato. Per queste ragioni io credo che l'onorevole Senatore Finali potrebbe fare questa piccola concessione ad un suo vecchio amico personale, e lasciare che la legge passi come è proposta.

Io mi permetterò di aggiungere ancora una parola per rimediare ad una dimenticanza che ho commesso ieri rispondendo all'onorevole Tabarrini, e per una dichiarazione di cui sono rimasto in debito verso l'onorevole Pantaleoni,

il quale, se non erro, non era presente quando io parlavo.

L'onorevole Tabarrini mi ha domandato come io intenda di provvedere affinchè questi fondi e questi pesi che si attribuiscono alle Opere pie non vadano poi distratti ad altri usi. Io ho citato alcune cifre con le quali ho dimostrato che si camminava rapidamente verso la liquidazione.

Ed aggiungerò, per maggior garanzia, che questi bilanci speciali delle Opere pie delle Provincie meridionali sono riveduti ed approvati dal Ministero dell'Interno, e che per essi si procede con grande severità, come si deve procedere trattandosi di una vera liquidazione, che deve tendere a far cessare pienamente in quelle Provincie cotesti servizi, come già hanno cessato nelle altre parti d'Italia.

Ora una parola all'onorevole Pantaleoni, il quale mi ha citato il caso di Roma e degli impiegati delle Opere pie di questa Provincia.

Io prenderò in accurato esame la questione accennata dall'onorev. Senatore Pantaleoni, la studierò in tutti i suoi particolari: e, se ne sarà il caso, per quel sentimento di giustizia cui deve sempre essere ispirato il Governo, ne farò argomento di un'apposita proposta di legge, così come ho fatto per gl'impiegati cui provvede il presente disegno di legge.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio il signor Ministro dell'Interno per la parte che mi riguarda.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. È evidente che quando il tentativo del Ministro dell'Interno non abbia fatto buona prova, il mio avrà certo minor probabilità di riuscita verso il Senatore Finali. Il caso mio sarà proprio disperato.

Pure l'Ufficio Centrale è in obbligo di dirgli quale accoglienza sarà per fare alla sua proposta relativa al terzo comma dell'articolo 3 della legge in discussione.

L'Ufficio Centrale nella sua Relazione non ha contemplato partitamente gli articoli della legge, poichè a forze riunite non vide in esso così gravi difetti, e non prevede le censure ed osservazioni che furono fatte sovr'essi dal Senatore Finali.

Il nostro Collega Senatore Bargoni, il quale riferì al Senato sopra lo stesso progetto nella

Sessione a questa anteriore, ebbe a dire (mi permetta il Senato che io riferisca testualmente le sue parole) « che le singole disposizioni apparivano così perspicue ed evidenti, che l'Ufficio Centrale credeva superfluo di venirle ad analizzare »; e soggiunse poi, quanto al progetto ed alle modificazioni che erano state dibattute sopra alcuni articoli, le considerazioni che mi piace anche di leggere al Senato, perchè avvalorano una certa raccomandazione che io feci ieri all'onorevole Senatore Finali:

« Senonchè - diceva il Relatore di quel tempo - lo impegnare una discussione sopra questo punto, quando il risultato più favorevole di essa sarebbe quello di far ritornare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, e di rimandare forse ad un'epoca indeterminata la sua approvazione, è parso al vostro Ufficio Centrale che non fosse conveniente ».

Ora, se questo raccomandava l'onorevole Bargoni il 22 dicembre 1879, molto più io credo che si possa fare tale avvertenza oggi, cioè più che un anno dopo.

Ad ogni modo, se il vostro Ufficio Centrale avesse creduto che il secondo e terzo comma dell'art. 3 costituissero veramente, come diceva l'onorevole Finali, un privilegio in favore di questi impiegati, certamente non l'avrebbe accettato.

Ma esso non l'ha creduto, e non l'ha creduto perchè gli articoli 15, 16 e 17 della nostra legge sulle pensioni, che non occorre venire ricordando ai nostri Colleghi, i quali li conoscono meglio di me, provvedono ai servizi cumulativi ed alle pensioni che debbono ricevere gl'impiegati con certi aumenti e con certi vantaggi, calcolando la media di tai servizi cumulativi per quegli stipendi che sono inferiori alle quattromila o duemila lire.

Ora, gl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali erano, secondo la felice espressione dell'onor. Ministro dell'Interno, cristallizzati, e si potrebbe anche dire imprigionati, cioè non avevano sfogo, non avevano avanzamento nè avvenire di sorta, ondechè ad essi non si potea riferire questo benefizio, che riguarda tutti gli altri funzionari dello Stato. Di ciò seguita che il Governo per una ragione di compensazione e di risarcimento vi propone di accettare le presenti disposizioni

dell'articolo 3, le quali in certo modo riparano la perdita dei benefici che a questi impiegati spetterebbero per l'ufficio che essi adempivano sotto l'antico reggimento delle due Sicilie. È una legge di risarcimento, è una legge di condiscendenza e niente più.

Quindi mi pare che non si dovrebbe andare troppo pel sottile, non si dovrebbe essere troppo severi nella sua accettazione.

Io faccio altresì osservare all'on. Senatore Finali quello di che, del resto, ha toccato autorevolmente il Ministro dell'Interno: Che se vi fosse alcuno il quale si dovesse lamentare della gravità che soffre la Finanza per effetto di queste disposizioni, sarebbero precisamente le provincie napoletane e le siciliane, poichè è sopra esse che finora gravò il servizio delle pensioni per cosiffatti impiegati, ed a ciò fu provveduto coll'articolo 3 del decreto del 1864, il quale è concepito in questi termini:

« Il contributo avrà durata fino a che occorrerà provvedere al pagamento degli stipendi, delle pensioni e dei sussidi a cui è provvisoriamente destinato, ed andrà diminuendo di mano in mano fin alla totale sua estinzione a misura che verrà a scemare il numero degli impiegati, dei pensionati e dei sussidiati che siano stabilibili ».

Vede adunque l'onorevole Finali che questo è un onere a favore degli impiegati più volte nominati sopportato dalle provincie dell'antico Reame; quindi esso non pesa sullo Stato, in nome del quale pareva che egli parlasse. Pesa su provincie, le quali, posso assicurare l'onorevole Finali, non avranno rincrescimento alcuno di provvedere per breve tempo ancora con lieve sacrificio alla condizione veramente degna di compatimento di questi loro conterranei.

E posso assicurare altresì l'egregio preopinante che quei funzionari erano tra i migliori nelle provincie delle due Sicilie.

Le condizioni imposte loro erano severe, e scrupolosamente osservate. Essi sono rimasti per lungo tempo nel medesimo luogo, sono stati per lungo tempo soggetti all'esame ed al controllo dei loro concittadini, e quindi hanno con maggiore esattezza e coscienza imparato ad adempiere il loro dovere ed hanno meritato l'approvazione universale. Erano d'altra parte sottilmente retribuiti; quindi io rinnovo la preghiera, e spero che potrà avere qualche effetto,

all'onor. Senatore Finali, di voler rinunciare al suo emendamento.

Di ciò lo prego non solo per il secondo comma, ma eziandio per il terzo, perchè è manifesto che se il compenso di cui ho parlato è dovuto per un certo riguardo agl'impiegati dei quali oggi si deve liquidare la pensione, l'averla avuta liquidata alcun tempo prima, non è una ragione perchè a quelli della medesima categoria si voglia negare la giustizia ovvero la concessione che si fa a questi, che riceveranno il beneficio ora dalla legge presente.

Per le ragioni accennate, l'Ufficio Centrale è obbligato di respingere l'emendamento del Senatore Finali.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Finali.

Senatore FINALI. Se io ieri avessi contestato il provvedimento equitativo e benigno, che è in questo progetto di legge, rispetto agli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie Meridionali, capirei che l'onorevole signor Ministro dell'Interno e l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale mi facessero oggi la esortazione di mostrarmi verso quegli impiegati benigno ed umano. Ma i sentimenti di umanità, ed anche di riguardo verso le persone, che in qualunque maniera hanno servito alla cosa pubblica, ben può crederlo il mio amico onorevole Ministro Depretis, sono antichi nell'animo mio, e non mi hanno mai abbandonato in nessuna contingenza della vita privata o della pubblica.

Lo Stato con questa legge fa un grande beneficio a quegli individui che appartenevano ai cessati Consigli degli ospizi, assicurando la loro sorte, prendendo a suo carico il provvedere ad essi finchè saranno atti a continuare nel servizio, ed anche dopo che avranno cessato di servire. Questo è grandissimo ed inapprezzabile beneficio. Ma che nell'atto di recare a questa categoria d'impiegati un tale beneficio, si voglia anche accrescerlo con artificiosi provvedimenti, che sono fuori della nostra legislazione amministrativa, ed anzi ne offendono i principi e le comuni norme (di che mi riservo fare una breve dimostrazione), è quello che io non intendo.

In quanto poi alla carriera, come suol dirsi, che è mancata a quest'impiegati, rispondo che nè ieri nè oggi mi sono opposto ad un aumento di stipendio, nella condizione di tempo e col li-

mite voluto per tutti gl'impiegati dall'articolo 16 della legge 14 aprile 1864; osservo inoltre che la mancanza di promozione per questi impiegati non è un fatto nuovo dipendente dalle mutazioni amministrative avvenute da 1860 in poi.

Gl'impiegati dei Consigli degli ospizi formavano un Corpo autonomo, anzi localizzato in ciascuna provincia; essi non partecipavano alle promozioni nel grande Corpo dei funzionari amministrativi dell'ex Regno delle due Sicilie; rimasero per questo rispetto, come sarebbero rimasti se avesse durato il Governo borbonico co'suoi ordinamenti amministrativi.

Il Senato ha inteso le risposte alle argomentazioni da me fatte ieri, e può apprezzarne il valore; credo mi sia lecito dire, che nè l'onor. Ministro, nè altro oratore ha neppure tentato di dimostrare che, io mal mi appongo invocando il rispetto delle leggi e combattendo i privilegi. Essi raccomandano l'approvazione del progetto a considerazioni estrinseche e di mera convenienza, direi piuttosto economia, parlamentare: ammettono che il progetto meriterebbe di essere emendato, ma non vogliono.

Mi preme solo, prima che il Senato voti, di porre nettamente la questione; poichè per parte dell'onor. Senatore Rega, ed anche del Collega ed amico Sacchi, si è spostata un poco: e lo dimostrerò brevissimamente.

L'onorevole Rega ha detto: Ma perchè vi opponete all'articolo 3? Avete fatto un emendamento, che non contiene niente di diverso da ciò che dicono i paragrafi 1, 2, 3 dell'articolo. No, onorevole Collega, non va posta così la questione...

Senatore REGA. Domando la parola.

Senatore FINALI... È solamente questione di limiti. In quanto alla facoltà d'invocare la legge nuova o la legge vecchia, quando vogliate applicare la nuova, essa nell'articolo 39 permette di far rivivere la legge vecchia, ma con quei limiti, i quali non ci sarebbero più, se votate l'articolo come è proposto; non nascerebbe dubbio su questo, vale a dire, che si possano invocare le leggi vecchie, senza il limite dell'articolo 39 della legge 14 aprile 1864, e con tutti i benefizi che dà l'art. 3 di questo progetto. Basterebbe, lo so, rimandare alla legge del 1864; ma per eliminare il dubbio, che io intendessi impedire l'applicazione delle leggi pre-

esistenti, ho scritto nel mio emendamento, che la liquidazione possa essere fatta anche sulla base di quelle, colla norma però stabilita dall'articolo 39 della legge 13 aprile 1864.

La diversa disposizione contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo 3, darebbe certamente luogo ad un'interpretazione che costituirebbe un privilegio.

In quanto al paragrafo 2, quello dell'aumento degli stipendi per gl'impiegati che non ebbero promozione, a regola della pensione, io ho detto anche oggi, più chiaramente di ieri, che non ne dissento. Avrei torto a dissentire che sia applicata a questi impiegati una disposizione scritta nella legge comune coll'art. 16. Ma v'è un limite in quell'articolo, ed è che la pensione non possa mai superare lo stipendio goduto dall'impiegato in effettività di servizio.

Ora, crede il signor Ministro che sia proprio nulla porre in non cale questo principio, vale a dire che non debba mai la pensione superare lo stipendio effettivo, preoccupandosi soltanto degli effetti finanziari che la privilegiata disposizione può avere? E non teme di scrivere questo precedente per la prima volta in una legge?

L'onorevole mio Collega ed amico Sacchi ha detto che una disposizione simile è anche nella legge delle pensioni militari. Quella disposizione anch'io, per verità, non potrei ignorarla, per la ragione che *tractant fabrilis fabri*.

Ma il mio onorevole Collega sa, al pari di me, che nella legge militare è scritto eziandio che la pensione, benchè aumentata per ragione del dodicennio di permanenza in un grado, non possa mai superare lo stipendio effettivo, di cui il militare ha goduto.

L'onorevole signor Ministro e l'onorevole Senatore Sacchi hanno voluto impicciolare la questione, quasi che io avessi fatta l'obiezione intorno alla prima parte del paragrafo 2, che riguarda gl'impiegati provveduti di stipendio non maggiore di 1200 lire e quasi che mi fossi preoccupato che l'aumento promessogli sia del quarto, anzichè del quinto.

Non saprei se hanno usato questo argomento per destare un certo effetto nel Senato; ma io non ho fatto alcun caso di questa differenza, la quale in verità è tenuissima.

Io solamente ho detto e ripeto: Quando volete per un provvedimento equitativo pigliare

a vostro carico un'intera categoria d'impiegati, voi non dovete, non potete trattarli con regole diverse da quelle che sono fatte per gli impiegati dello Stato.

Ma poichè è piaciuto all'onorevole Senatore Sacchi ed all'onorevole Ministro rilevare questa differenza fra il quarto ed il quinto, osserverò che pel misero usciere al servizio dello Stato, il quale ha uno stipendio di sette od ottocento lire, si applica l'aumento del quinto e non mai del quarto, come si dovrebbe fare anche per questi impiegati dei cessati Consigli degli ospizi, provvisti dei minori stipendî.

Neppure nel paragrafo 3 di questo articolo, secondo l'onorevole Rega, è alcuna deviazione dal diritto comune scritto nelle nostre leggi amministrative.

La risposta data intorno agli altri due paragrafi, mi dispensa dall'entrare in nuove considerazioni sopra questo.

Bensì dirò all'onorevole Collega Sacchi, esser vero che la legge del 1865 e quella del 1879 sulle pensioni militari, per certi casi eccezionali, aprono l'adito alla liquidazione di diritti personali che parevano già definitivamente liquidati.

Io non entro a giudicare questa legge; benchè io creda sempre poco savia la disposizione per la quale le leggi relative ai diritti personali abbiano effetto retroattivo, che non può mai essere completo, perchè ai morti non si dà alcuna indennità.

Ma quello che nelle leggi per le pensioni militari ricordate dall'onorevole Sacchi è provvedimento per alcuni casi eccezionali, in questa legge sarebbe la regola comune per tutte le pensioni già liquidate, che tutte, senza distinzione, darebbero materia a nuova liquidazione.

Una osservazione, fatta dall'onorevole Caracciolo Di Bella, intorno a questa retroattività mi ha fatto balenare un argomento intorno agli effetti retroattivi di questa legge, che è grave e che merita di essere ben ponderato dal Senato.

Egli ha detto: Non preoccupatevi di questa revisione di fatti compiuti, poichè l'aggravio andrà a carico delle provincie e non a carico dello Stato.

Ma, onorevole Caracciolo Di Bella, crede ella che quando io faccio una questione di legalità e di giustizia mi preoccupi mai di sapere a ca-

rico di chi vada l'aggravio che possa venire da quella disposizione?

Aggiungo un'altra considerazione. Che diritto ha lo Stato di dire a quelle provincie che hanno liquidato la giusta remunerazione ai servizi prestati nell'amministrazione degli ospizi, secondo le leggi esistenti, che diritto ha lo Stato di dire: Quelle liquidazioni rifatele, date agli impiegati che vi hanno servito una pensione maggiore, fate una liquidazione attribuendo ad essi dei diritti che io solo oggi attribuisco agli impiegati stessi?

Per troppa benignità verso questi impiegati, mi pare si offendano la libertà e l'autonomia delle provincie, e si arrechi a loro senza legittimo titolo un onere, al quale, se resistessero, non so presso quale tribunale soccomberebbero.

Io ho finito. L'onor. Sacchi diceva: Non preoccupatevi del piccolo aumento di pensioni che può ricadere sul bilancio dello Stato per effetto di questa legge. È così poco! Ma, onorevole mio collega, ella sa bene, questi pochi consecutivi a quale enormezza di somma abbiano portato nel bilancio dello Stato il capitolo delle pensioni.

Io non deploro le pensioni che si sono date, e i sacrifici pecuniari che si sono dovuti incontrare per conseguenza della gloriosa nostra rivoluzione.

No, non li deploro punto. Deploro bensì i fatti che sono avvenuti dopo, e ripeto quello che dissi ieri, che cioè non intendo fare di questo un rimprovero alla presente amministrazione, perchè tutti i Governi che si sono succeduti dal 1861 in poi, dal più al meno hanno peccato.

La gloriosa liquidazione della rivoluzione italiana in fatto di pensioni era compiuta nel 1863. Le nostre pensioni, fra quelle che si dicevano continuative e quelle che si dicevano cessanti, non superavano la somma di 35 milioni: oggi ammontano a 63 milioni!

Veda, onorevole Sacchi, quali erano le conseguenze necessarie delle nostre rivoluzioni, le quali certo hanno avuto un carattere conciliativo, o di *apaisement* come egli ha detto, e quali sono le conseguenze delle nostre larghezze non necessarie, e per certo non consigliate dall'interesse dei contribuenti, per le angustie finanziarie dello Stato.

Senatore REGA. Per quel rispetto che da molto

tempo ho sempre avuto per l'on. Senatore Finali, mi conviene rettificare quanto egli mi ha attribuito nel principio del suo discorso.

Io diceva che non aveva ragione di essere l'emendamento dell'on. Senatore Finali dopo la votazione dell'articolo primo, perchè coll'art. 3 non si fa altro che richiamare le disposizioni della legge del 14 aprile 1864.

Soggiungevo poi che con questa legge s'intende riparare in certo modo a' cattivi trattamenti fatti per lo innanzi a quegli impiegati, a favore dei quali pareva ben giusta la modificazione proposta dal Governo, ed io ne dava lode allo stesso.

E poichè ho la parola, mi permetterò di aggiungere una considerazione che non ho fatto prima.

Onorevole Finali, la legge che ci occupa non è una legge organica, ma una legge di carattere puramente temporaneo. Se si fosse trattato di una legge organica, io mi sarei pienamente associato a lei; ma poichè si tratta di una legge transitoria, o per lo meno temporanea, consenta che per una riparazione da darsi a favore di tanti infelici impiegati sia votata la proposta del Governo.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Io limiterò le mie poche parole al primo comma dell'art. 3, perchè mi pare che ciò che preoccupa maggiormente il nostro collega Senatore Finali sia il primo comma di questo articolo terzo. Se ho ben compreso, il senso delle osservazioni del Senatore Finali è questo: che, mentre gli impiegati dei quali si tratta avranno diritto a farsi liquidare la pensione colle antiche leggi delle provincie meridionali, le quali, se son favorevoli in un senso, son restrittive in un altro, si dà poi il diritto di liquidare sull'ultimo stipendio in base alla legge del 1864; in altri termini, il diritto a scegliere il meglio delle due leggi. Questo, dice l'onor. Finali, voi non lo potete fare, non lo dovete fare.

Io, a spiegazione del voto che darò favorevole al presente progetto di legge, e forse anche per tranquillizzare coloro degli onorevoli Colleghi che si sono preoccupati delle conseguenze di quanto racchiude il comma combattuto, farò qualche osservazione.

Prima di tutto, mi sorge un dubbio sulla

redazione di questo primo comma. È poi vero che esso sancisca il diritto di liquidare con le antiche leggi napoletane e nel tempo stesso con la legge del 1864? Oppure l'ultima frase del comma racchiude nient'altro che la facoltà di ottare in maniera che, fatta la scelta, si ricorra al diritto comune? Io, dirà l'impiegato, voglio liquidare la pensione colla legge del 1864; oppure: voglio liquidare colla legge anteriore. Ebbene, allora il diritto comune vi dà la base della liquidazione, sia sull'ultimo, sia sull'antecedente stipendio.

È o non è così? E se così è, dove trovate il privilegio? Ma ammettiamo pure che il magistrato che deve interpretare quest'articolo lo interpreti come l'onor. Finali; dato pure che la Corte dei conti si adagi a quest'interpretazione, vediamo quali possono esserne le conseguenze. Io credo che quando le esamineremo un minuto solo praticamente, si vedrà che si riducono a quasi nulla. Infatti, perchè colui che dovrà liquidare la pensione otterrebbe per la legge napoletana invece che ottare per la legge del 1864, mentre con quest'ultima avrebbe la liquidazione sulla base di un maggiore stipendio? Lo farebbe solamente in vista di qualche disposizione speciale che dà un vantaggio non a colui che liquida (parlo degl'impiegati dei quali ci occupiamo, e che hanno tutti più di venti anni di servizio), ma ai figli, anzi alle figlie, perchè colla legge napoletana, per esempio, alla figlia non più minore, ma sempre nubile, di un pensionato spetta una piccola quota sulla pensione del padre; mentre colla legge del 1864 questa quota, se la figlia è maggiore, non potrà averla. Ora, tra i trenta o quaranta impiegati che saranno collocati a riposo, ve ne potrà essere uno che abbia una figlia nubile maggiore; e questi potrà dire: Io voglio ottare per le antiche leggi, perchè quando morirò questa mia figlia nubile potrà avere una quota minima di pensione.

Dunque, anche quando l'articolo dica ciò che crede l'onorevole Finali, quando la Corte dei conti debba così interpretarlo, io domando, Signori, dove sono le gravi conseguenze? Dov'è l'enormità del privilegio? Io non posso negare il voto al comma dell'articolo terzo, e, per le altre ragioni esposte da diversi oratori, a tutto l'articolo, quando le conseguenze sono così minime, e trattasi di legge di riparazione.

Si poteva forse fare una più corretta redazione dell'articolo, ma non vorrei per uno scrupolo di redazione compromettere la legge. Per queste ragioni, mentre comprendo il dubbio legale e apprezzo l'alto sentimento di giustizia che ha spinto l'onorevole Finali a presentare il suo emendamento, anch'io lo prego a non insistere nelle sue proposte.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. A me pare che la discussione si sia abbastanza prolungata perchè si debba venire ai voti; e però non aggiungerò che una sola parola. La differenza tra la proposta del Ministero, accettata dall'Ufficio Centrale, e quella fatta dall'onorevole Finali, sta nella misura. L'onorevole Senatore Finali crede che gli impiegati sarebbero abbastanza indennizzati col provvedimento simmetrico alla legge attuale ch'egli ha presentato. Il Ministro crede altrimenti: esso ha studiato questa quistione, ha veduto che questi impiegati sono immobilizzati non solo da venti anni, ma da un tempo anche più lungo: dai bilanci delle varie provincie intorno a questo servizio, che io ho qui dinanzi, si rileva infatti che alcuni di questi impiegati, dal 1858, 57, 56, hanno sempre avuto lo stesso stipendio e sono rimasti immobili nella stessa carriera.

Ora, io lo dirò francamente, dopo quello che è avvenuto nella nostra legislazione, pare a me che la proposta del Ministero sia equa, e che il Senato dovrebbe accettarla.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'emendamento del Senatore Finali è appoggiato, e lo rileggo.

#### Art. 3.

« Gli impiegati collocati a riposo avranno diritto di liquidare la loro pensione in base alla legge 14 aprile 1864 od alle leggi preesistenti nelle provincie meridionali colle norme portate dall'art. 39 della legge 14 aprile 1864 ».

Chi intende di appoggiare questo emendamento è pregato di sorgere.

(È appoggiato).

Lo pongo ai voti. Chi l'approva voglia sorgere.

(Non è approvato).

Ora rileggo l'articolo terzo del progetto di legge, per porlo ai voti.

#### Art. 3.

Gli impiegati collocati a riposo avranno diritto a liquidare la loro pensione in base alle leggi preesistenti nelle Provincie meridionali o alla legge 14 aprile 1864.

Per il computo della pensione gli stipendi inferiori a lire 1200 s'intenderanno aumentati di un quarto. Gli stipendi superiori fino a lire 3000 s'intenderanno aumentati di un quinto.

Lo stesso diritto è accordato agli impiegati che, riconosciuti idonei dai Consigli provinciali nel 1864 vennero posteriormente collocati a riposo, ammettendoli alla liquidazione del supplemento di pensione in base ai criterî accennati di sopra.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 4.

Al pagamento delle pensioni di riposo si provvederà dalle Provincie, salvo rimborso mediante ratizzi proporzionati alla rendita lorda di tutte le Opere pie della Provincia, il cui importo verrà iscritto nella parte attiva del Bilancio provinciale.

I ratizzi per sussidi agli stabilimenti di beneficenza provinciali, circondariali e consortili sono mantenuti.

Per contrario sono aboliti quelli destinati a sussidi fissi ad individui bisognosi, il cui carico passerà alle rispettive Congregazioni di carità, con facoltà di rivederne ed emendarne gli elenchi.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Zini.

Senatore ZINI. Io confesso che ho fatto qualche sforzo per non accostarmi alle proposte degli egregi amici, Senatori Pantaleoni e Finali, che volevano emendati il primo ed il terzo articolo di questo progetto.

Non l'ho fatto perchè appunto mi pareva che, trattandosi di una legge di risarcimento, si potesse largheggiare; e se anche la dizione di quegli articoli, a mio avviso, non era corretta, questa scorrettezza non era tale, a parer



mio, da lasciarne condurre alle conseguenze, alle quali accennava tanto l'on. Ministro quanto l'onorevole egregio Relatore; vale a dire del correre il rischio di rinviare alla Camera elettiva e forse di affondare la legge per questione di forma. Ma fino da ieri, anzi da ieri l'altro, io dovetti accennare ad una questione ben altrimenti più grave che si nasconde nell'articolo quarto per la intromissione di certa disposizione; della quale non potrei chiamare in colpa il Governo, poichè il Ministro nel suo progetto l'aveva prudentemente e saviamente evitata.

Certamente non gli posso rendere la stessa lode per essersi poi accomodato di accettare questa intrusione, dirò così, di una disposizione la quale non ha nulla a che fare, come ebbi già a dire, con l'economia, con lo scopo che si proponeva questa legge giustamente definita; legge di risarcimento, legge di umanità.

La disposizione, che il Senato sa bene che fu introdotta nell'articolo 4, è questa:

« I ratizzi per sussidi agli stabilimenti di beneficenza provinciali, circondariali, consortili, sono mantenuti ».

Ieri l'onorevole Senatore Sacchi fece la storia, e la fece esattissima, della legislazione che riguardava questi ratizzi.

L'onorevole Ministro se ne avvantaggiò, e adombrò, mi pare ad effetto, le disposizioni del Decreto Reale del 1864, in modo da lasciare intendere che quello non fosse che una maniera di temperamento, un *modus vivendi*, preso per l'esecuzione della legge del 1862 per la parte pratica, riuscita più difficile della previsione.

Ora, mi permetta il Senato, non già di rifare la storia, ma solo di illustrarla. Nel 1862 la legislazione italiana trovò la Beneficenza nelle provincie meridionali, come in altri antichi Stati che si erano annessi al Regno italiano, la trovò, dico, in condizioni diverse e strane. Nelle provincie meridionali la carità legale era organizzata dal Governo assoluto secondo certi suoi principî, che io direi molto spediti; e credo di avere in ciò consenzienti tutti coloro i quali si preoccupano degli studî e della economia della pubblica beneficenza.

Trovò aggravate le Opere pie di ratizzi, di contributi a profitto di altre Opere pie istituite

dal Governo. Quindi era manifestamente contraddetta la volontà degli antichi fondatori, testatori, benefattori; e disconosciuto lo scopo singolare delle Opere pie; le loro rendite spostate, svoltate ad altro scopo, egualmente benefico, ma distinto e diverso da quello per il quale esse erano state costituite.

Questo metodo un po' spiccio dei Governi assoluti del far contribuire le Opere pie ad alimentarne altre di uno scopo differente, fossero pure d'indole meglio benefica, non si trovò solamente adoprato nelle Due Sicilie, ma se n'ebbe di esempi in altri Stati italiani. Ma per dire del come fu ordinata questa carità legale nelle provincie napoletane e siciliane, soggiungerò che in queste ultime il contributo o ratizzo gravitava non solo sulle Opere pie, ma anche sui Comuni: i ratizzi, cioè, per mantenere certi istituti fondati dal Governo insieme a quei Consigli di beneficenza.

La legge del 1862 provvidamente, a mio avviso, volle restituire le singole Opere pie ai loro veri scopi; volle restituire la beneficenza pubblica ai suoi veri principî. Se non che, preoccupandosi il legislatore delle gravi conseguenze che potevano prodursi se dalla mattina alla sera fossero state soppresse queste anomalie di sussidi forzati, dispose che nelle provincie napoletane e siciliane questi ratizzi, questi contributi, fossero limitati a certi particolari scopi non solo, ma dovessero ancora cessare al 1° gennaio 1865.

L'onorevole Ministro ricordava anche ieri che la legge del 1862 stabilì che questi contributi, di qualunque natura fossero, dovessero cessare al 1° gennaio 1865; e frattanto dovessero percepirsi dalle Deputazioni provinciali, surrogate ai Consigli, unicamente pel pagamento degli impiegati addetti ai Consigli degli ospizi; pel pagamento delle pensioni di diritto per quanto mancasse sulle rendite in testa dei Consigli degli ospizi, le quali passavano alle Deputazioni provinciali; per sussidi fissi agli stabilimenti d'interesse circondariale, provinciale e consortile; e per i sussidi fissi ad individui, con facoltà alle Deputazioni provinciali di rivederne ed emendarne gli elenchi.

Rimasero dunque rassicurati tanto i Comuni quanto le Opere pie, le quali erano state gravate dal Governo borbonico di questi ratizzi, di che col 1° gennaio 1865 cesserebbe loro questo aggravio;

le Opere pie sarebbero restituite alla loro autonomia; le loro rendite servirebbero alla beneficenza per la quale esse erano costituite; ed i Comuni di Sicilia sarebbero liberati da una tassa eccezionale che li gravava e però verrebbero resi al diritto comune.

Per ottenere questo scopo la legge provvidamente determinò che i Consigli provinciali nella sessione del 1863 avrebbero fissato i modi con li quali provvedere agli oggetti sovrandicati, cioè a quei quattro servizi ai quali erano esclusivamente riserbati i fondi dei ratizzi: pagamento degl'impiegati; pagamento delle pensioni; sussidi a quegli istituti provinciali, interessi collettivi anche di più provincie; sussidi fissi ad individui.

I Consigli provinciali, in sostanza, intesero che pel 1865 bisognava che deliberassero, o di conservare a loro spese gl'istituti, i quali si reggevano per questi contributi, ovvero di trovar modo di liquidarli, ovvero di ottenere che per via di consorzi di Comuni, o per altri modi, anche per via di inversione di Opere pie, onde fosse mancato lo scopo, si potessero mantenere in vita.

Ma le provincie indovinarono fin d'allora che, comunque, nel 1865, un non piccolo aggravio riverrebbe sui loro bilanci. Epperò come provvederò? Fecero niente; dirò meglio, la più parte fece niente.

Il Governo non avea mancato di mettere in sull'avviso le amministrazioni provinciali, di che avessero a provvedere alla esecuzione del disposto dall'articolo 34 della legge del 1862, che dava loro incarico di deliberare intorno alle Opere pie, poichè i ratizzi dovevano cessare.

Ma dal provvedimento preso nel 1864 bisogna argomentare che il Governo avesse una manifesta prova che i Consigli provinciali, nella più parte almeno, rifuggirono dal sobbarcarsi a quel carico, e si studiarono di eluderlo opponendo la forza d'inerzia.

Io non entrerò nell'ordine delle idee e nei criterî che possono avere consigliato il Governo d'allora ad escogitare il provvedimento recato dal decreto 20 agosto 1864. Ma è un fatto che con quel provvedimento, che dall'onorevole Ministro fu chiamato appunto uno espediente, un *modus vivendi*, si mantennero pressochè indefinitamente i ratizzi pel pagamento delle pensioni, sussidi ed altro, che pure erano stati aboliti pel 1° gennaio 1865 dall'articolo 34 della

legge del 1862; e si volle per quello continuativo il concorso delle Opere pie e degli altri istituti, sui quali i ratizzi erano imposti. Insomma, mutate le parole, si manteneva la stessa cosa. Giova dire che il Decreto provvede guardingo, procedette con tutte le cautele e determinò che rigorosamente questi ratizzi dovessero servire al pagamento delle pensioni e dei sussidi agli impiegati. Questo era già un debito, onde il provvedimento, almeno nello spirito, era piuttosto consentaneo che contrario alla disposizione della legge del 1862.

Ma la bisogna era diversa per gl'istituti fondati dal Governo delle Due Sicilie, che vivevano esclusivamente di ratizzi imposti dal Governo medesimo. Il Decreto, direi, timidamente determinò che si dovesse distinguere se questi fossero del novero di quelli cui accenna l'art. 147 della legge 3 ottobre 1859, ovvero istituti di carità e di beneficenza nel senso della legge 3 agosto 1862. Nel primo caso i sussidi dovevano essere dati dalla provincia coi fondi provinciali, perchè alla fine si trattava di matti, di proietti, ecc., pei quali la legge organica provinciale e comunale avea provveduto.

Nel secondo caso, determinò il decreto reale del 1864, *potessero* essere mantenuti fino a quando durasse il bisogno, o non si fossero gl'istituti avvantaggiati con qualche atto di liberalità cittadina, o altrimenti.

Il signor Ministro egli stesso mostrò qualche dubbio, o almeno accennò che vi era stato qualche dubbio sopra la legittimità di questo decreto.

Io francamente non ho nessuna difficoltà a dire che lo considero come contrario alla disposizione della legge del 1862. Capisco le ragioni che possono aver consigliato il Governo a valersi di questo espediente, ragioni, del resto, alle quali io non saprei mai accomodarmi: poichè su questa materia io sono rigorista, intransigente.

Ma, come diceva egregiamente l'onorevole mio amico, Senatore Finali, purtroppo dal 1861 al 1880 o 1881 (e dopo ciò che è accaduto, non vi ha motivo di credere che questa costumanza cessi), purtroppo, dirò, più volte, troppe volte abbiamo veduto con decreti reali, non solo introdurre disposizioni, le quali non avevano radice nella legge, ma abbiamo veduto promulgare disposizioni le quali apertamente

contraddicevano alla legge. Qualche volta questo è accaduto per isbaglio. Non è mestieri che io ricordi al Senato (cosa ormai notissima e giudicata) di un articolo scomunicato che è nel regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. Quello fu manifesto un errore. Non è mestieri che io rammemori al Senato l'art. 38 del regolamento per l'esecuzione della legge di disponibilità (e qui forse non fu errore). L'anno scorso, due volte io ebbi l'onore d'intrattenere il Senato sopra quella questione del collocamento in disponibilità, esteso oltre i termini della legge.

Per me l'art. 38 contraddice apertamente l'articolo 1 dello stesso regolamento; contraddice netto la disposizione della legge.

Ricordo adesso, per modo di dire, fra le disposizioni che non ebbero mai radice nella legge, una certa disposizione introdotta nel regolamento per la esecuzione della legge sulla tassa del macinato, relativa alle zone per la vigilanza sul contrabbando; la quale disposizione non aveva nessunissima radice nella legge e forse violava il diritto comune, e però era stata esclusa nel parere del Consiglio di Stato.

Ebbene, essa fu scritta egualmente nel Decreto reale contrariamente al parere del Consiglio di Stato. Pur troppo

*Ilicet intra muros peccatur et extra;*  
e però di questo non potrei fare carico o colpa esclusiva ad alcuno.

Sta infatti che il decreto 20 agosto 1864 contraddisse al principio civile della legge del 1862, la quale voleva aboliti i ratizzi, a mio avviso, per un sentimento di giustizia, per una ragione di civiltà.

Ma poi quel decreto non si spinse, a mio credere, fino al punto che mi parve accennasse l'onorevole Ministro nel suo discorso di ieri. Posso avere male inteso; ma mi pare che egli credesse e ne desse a credere che il decreto del 1864 avesse mantenuto i ratizzi, quali erano precisamente stati disposti e ricordati dalla legge del 1862.

Purtanto gli oggetti, i quattro oggetti contemplati dall'articolo 34 della legge del 1862, mantenuti temporaneamente e aboliti al termine del 1° gennaio 1865, pel decreto del 1864, non furono mantenuti con un provvedimento egualmente assoluto ed efficace. In fatti, riguardo alle pensioni ed ai sussidi, lo disse chiaro, il

Decreto mantenne i ratizzi; ma rispetto agli sussidi per gli istituti, disse solamente: *potranno* essere mantenuti.

Ora, è curioso, a nessuno venne in mente di domandare se il *potranno* fosse subbiettivo od obbiettivo.

Erano gli istituti od enti contribuenti che potevano darli o rifiutarli?

Erano le provincie che potevano pretenderli?

Era il Governo che poteva decretare la continuazione del contributo a carico dei contribuenti?

Era necessario avere il consenso delle opere pie gravate del contributo?

Tutto questo nell'art. 13 del regio Decreto del 1864 non era punto determinato; sicchè, nei termini giuridici, mi permettano la osservazione, rimase per lo meno dubbio se le Opere pie fossero giuridicamente obbligate a pagare questi ratizzi, che il regio decreto stabiliva potersi mantenere. Già, se io avessi avuto l'onore di essere amministratore di una di quelle Opere pie, francamente gli avrei rifiutati.

Non so se il Tribunale mi avrebbe condannato; ma affidato alla legge, dopo il 1° gennaio 1865, avrei opposto che il vostro decreto non valeva niente contro la legge.

Io ignoro se in fatto qualcheduna di queste Opere pie si rifiutasse al pagamento dei ratizzi nelle provincie napoletane, ma affermo che nelle provincie siciliane quei ratizzi che non solo colpivano le Opere pie di Palermo, Messina, ecc., ma che colpivano anche Comuni, taluni di questi Comuni rifiutarono di pagarli. Ed è qui che giace il nodo più strano della questione. I Comuni si rifiutarono. Gli Istituti sussidiati ricorsero alle Deputazioni provinciali, le quali fecero loro ragione. I Comuni ricorsero contro di quelle per la via amministrativa al Governo del Re. Il Governo del Re sentì il parere del Consiglio di Stato. Questi, con un parere di grande importanza, sia perchè preso in Consiglio generale, sia per l'autorità dell'egregio e compianto Collega che ne fu l'estensore, ritenne che dove la legge aveva provveduto, questi obblighi, questi ratizzi erano già abrogati; e non solo lo erano per la legge del 1862 (noto che il Consiglio di Stato non poteva mettere in discussione, come lo faccio io in questo momento in Senato, il decreto del 1864, perchè su di esso il Consiglio era naturalmente stato inteso ed

aveva dato il suo avviso), ma per il diritto comune, cioè la legge organica comunale e provinciale del 1865. Allora il Consiglio di Stato ritenne che questi ratizzi dovessero essere cessati, essendo destinati a sussidiare istituti per oggetti ai quali la legge stessa aveva provveduto.

Infatti la legge comunale e provinciale aveva provveduto pel servizio degli esposti, addossandolo alle Provincie, salvo speciali modificazioni, e similmente al servizio dei mentecatti poveri.

Questi essendo principalmente, anzi credo esclusivamente, gli oggetti pe' quali sovvenivano que'tali ratizzi, la legge nuova provvedendo, aveva implicitamente abrogata la disposizione antica. Ricordo che molte volte il Consiglio di Stato ci venne confermando questa giurisprudenza. Che cosa ne avvenne? Sui ricorsi, in particolare dei Comuni di Sicilia, contro le Deputazioni provinciali (le quali, si intende facilmente, erano trascorse a considerare i ratizzi come spese obbligatorie, e però ad inscrivere d'ufficio i relativi stanziamenti) con altrettanti decreti reali, conformemente ai pareri del Consiglio di Stato, furono assolti i Comuni stati gravati di questa spesa, ossia volta per volta fu revocato lo stanziamento di ufficio, e fu dichiarato che il Comune non era più obbligato a pagarli. La conseguenza di questo fatto fu che gli Istituti sussidiati ricorressero ai tribunali; e, quantunque un poco tardi, sta in fatto che la Corte di Cassazione di Palermo ritenne invece, contrariamente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che quelle disposizioni fossero ancora in vigore e que'tali ratizzi fossero ancora dovuti.

Il Senato comprende benissimo che io non posso qui e non saprei fare l'analisi degli argomenti che dall'una parte e dall'altra si possono portare a sostegno di questa contraddittoria giurisprudenza, e molto meno pronunziarmi sul merito dell'una e dell'altra.

Io rilevo il fatto. E il fatto era sì grave, che il Consiglio di Stato, di fronte a un nuovo ricorso, pur mantenendo la sua giurisprudenza, propose al Governo di portare una legge d'interpretazione autentica, sulla disposizione relativa ai ratizzi, per istituire se dovessero o no essere corrisposti.

Questo suggerimento finora non fu seguito. Ed ora, quando ho veduto introdotta di sbieco

una disposizione sui ratizzi in una legge che aveva tutt'altro scopo, mi sono domandato: ci sarebbe dubbio che per quest'inciso si fosse voluto intendere la desiderata interpretazione autentica? Vale a dire di dichiarare, fuori di proposito, che i ratizzi si dovevano considerare ancora dovuti, perchè mantenuti? Se fosse così, c'è da preoccuparsi di un'altra conseguenza.

Io non avrei nessuna difficoltà a discutere, e forse anche potrei essere indotto a votare una legge, la quale stabilisse il mantenimento di questi ratizzi sulle Opere pie meridionali. Sarebbe un provvedimento giustificato dalla convenienza di non precipitare lo scioglimento di Istituti, i quali forse più tardi potranno avere altro modo di vivere, che non dal contributo delle Opere pie. Io non entro neppure nella questione, se sia bene o no mantenere i ratizzi a carico dei Comuni relativamente agli istituti siciliani. In massima, naturalmente, sono contrarissimo allo espediente dei ratizzi - e non è mestieri spendervi parola - ma in pratica può darsi che vi siano ragioni per mantenerli temporaneamente. Ma non è lecito di cogliere l'occasione di una legge d'altro scopo per introdurre una disposizione, all'effetto di procacciare quella tale interpretazione autentica. Il dichiarare (di sbieco) che sono mantenuti i ratizzi, vuol dire che si dichiara come fossero dovuti anche prima.

Già non intendo di preoccuparmi, nè di preoccupare i criterî delle Corti supreme che saranno chiamate a giudicare di queste contestazioni. Ma è ben naturale supporre dell'importanza che sarà data alla parola *mantenuti*, introdotta in questa legge. Per la qual legge parmi siasi voluto, in certo modo, oggi legittimare retroattivamente per legge una disposizione avventurata in un decreto reale, e per lo meno contestabile. E questo a me pare molto scorretto, perchè una interpretazione autentica deve fare oggetto espresso di una legge singolare, nella quale il legislatore si deve preoccupare delle conseguenze avvenire, ma specialmente per quelle che risguardano il tempo trascorso tra la prima disposizione dubbia e la interpretazione. E qui ciascuno intende ciò che voglio dire. Voglio dire che statuendo senz'altro il *mantenimento dei ratizzi*, e il mantenerli volendo significare che già sono dovuti, tutti quelli che si rifiutarono

nello intervallo di pagarli ben potrebbero essere condannati a pagare gli arretrati!

L'onorevole Ministro mi fa cenno di no, ma io credo di sì. Ad ogni modo, anche in questo, non posso entrare nella coscienza, nella intelligenza dei giudici che conosceranno della questione; ma certamente sarebbe molto, ma molto pericoloso lo stabilire un precedente di questa natura. D'altra parte avverto e insisto su ciò, che siamo a fronte di un conflitto fra la giurisprudenza amministrativa e la giurisprudenza giudiziaria.

La giurisprudenza amministrativa che da tanti anni ritenne ed ha ritenuto sempre che questi ratizzi fossero aboliti, fu cagione che gli enti chiamati amministrativamente a pagarli ne andassero liberati. Ora, emanando una legge nella quale si dice che i ratizzi sono mantenuti, io lascio riflettere al signor Ministro quali conseguenze ne possono derivare.

Io quindi, prima di udire di quegli scongiuri che partirono dal nostro egregio Relatore, e poi dall'onor. Ministro, affinché questa legge non fosse modificata per non avere a riportarla alla Camera elettiva, era fermo nel proposito di domandare la soppressione di questo comma, che è assolutamente inutile, anzi estraneo alla legge.

Che sia inutile, lo prova il fatto che nel primo progetto il Ministro non solo non l'aveva messo, ma era andato più oltre: aveva bravamente proposto che « i ratizzi per altri titoli qualsiasi fossero aboliti! »

Sarei stato ben contento (per quella mia malinconia dell'ottenere una interpretazione autentica di legge) di che il disegno ne fosse stato presentato nella sua primitiva forma; la quale riponeva le Opere pie nella condizione per così dire civile; perocchè il disegno del Ministro, abolendo i ratizzi, compiva anche un atto di giustizia. Ma, per lo minor male, mi sarei anche contentato che non ne fosse detto nulla. Invece dall'abolire o dal tacere, il Ministro si è condotto fino a stabilire che sono mantenuti; ed anche senza una parola che chiarisca se obbiettivamente o subbiettivamente, senza cioè specificare se si tratta di quei sussidi che alimentano istituti circondariali, consortili o provinciali, o viceversa, se s'intenda di quelli che anche fanno carico a Comuni, a Consorzi, a Provincie.

Perfino nella forma, nella dizione è scorso l'equivoco. Però inutile disputarne, giacchè nella mia idea di proporla la soppressione, nel più si comprendeva il meno.

Se non che, torno a dire, scosso e commosso da quelle caldissime raccomandazioni, delle quali riconosco le buone ragioni, e per le quali, con mio dispiacere, fui impedito di aggiungere alle proposte degli egregi Senatori, miei amici, Pantaleoni e Finali, aspetterò di sentire che cosa ne risponde l'on. Ministro, e se trova esso il modo di tranquillare questi miei dubbî, i quali mi paiono abbastanza gravi.

Qualche cosa ne fu detto anche nell'altro ramo del Parlamento. Vidi anche là che fu risolta la questione per via di un ordine del giorno. La questione, per altro, non era mica stata svolta sotto questo rispetto. Era stata svolta in un altro ordine di idee; dal punto di vista economico e non da quello giuridico.

Gli ordini del giorno sono quello che sono! Le promesse.... buon Dio! almeno per me non hanno mica un gran peso! D'altronde osservo: una dichiarazione, una promessa del Ministro muta forse i termini della questione? No, li lascia tali e quali; e forse domani potrà nascere la questione degli arretrati, né i tribunali piglieranno a guida le dichiarazioni del Ministro. Non mi stanco dal ripeterlo.

Io suppongo che una delle Opere pie delle provincie napoletane non abbia pagato o non abbia voluto pagare.

Con la vostra legge, che dichiara come i ratizzi siano mantenuti, voi avete forse dato al Magistrato un argomento per ragionare la condanna del Comune al pagamento degli arretrati, dai quali fu per fatto del Governo nella via amministrativa assolto.

Ora, è giusto questo?

È giusto questo, mentre voi, Governo, con la scorta del vostro alto Consiglio amministrativo, avete anzi affermato che nulla era dovuto, perchè consideravasi il ratizzo abolito?

Io lascio, dirò, non solo all'alta intelligenza; ma eziandio alla coscienza dell'onorevole signor Ministro di pesare questi dubbî, che in verità mi preoccupano di molto.

Dopo la sua risposta mi riservo di proporre o non proporre la cancellazione di quell'inciso dell'articolo quarto.

PRESIDENTE. Il Senatore Rega ha la parola.

Senatore REGA. Io non mi permetto sicuramente di rifare la storia dei provvedimenti legislativi che ha enunciato l'onorevole Senatore Zini dal 1860 fino ad ora; imperocchè quanto egli ha detto corrisponde perfettamente al vero. Però non divido perfettamente con lui i dubbi sulla interpretazione dallo stesso data all'articolo 13 del decreto del 1864, quando egli ha accennato di non veder bene l'espressione indicata in quel decreto stesso.

Egli ha ricordato acconciamente, che per la legge del 1862 dovevasi dai Consigli provinciali per tutto il 1° gennaio 1865 provvedere alla sorte degli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi, nonchè di taluni stabilimenti che erano prima mantenuti coi ratizzi.

Intanto avvicinandosi il 1865 era doveroso, come fece il Governo di quel tempo, di provvedere alle occorrenze e di quegli impiegati e di quegli istituti mantenuti a carico delle Opere pie, una volta che i Consigli provinciali non avevano adempiuto a quello che la legge del 1862 aveva stabilito. Era questo un provvedimento di prudenza che il Governo attuò col regio decreto del 1864. Essendosi con esso reso facoltativo il provvedere al mantenimento degli istituti di beneficenza nel bilancio delle Opere pie, i Consigli provinciali si giovarono di tale facoltà, considerando che era meglio continuare coi ratizzi delle Opere pie a mantenere quegli istituti anzichè gravare il bilancio provinciale, ciò che significava gravare i contribuenti.

Seguitando le cose in questa guisa il Governo ha veduto essere giunto il momento di risolvere questa questione. E se col primo progetto non veniva proposta la continuazione dei ratizzi? Si è fatto osservare che questi istituti sarebbero cessati nel 1865 se non fosse venuto in aiuto il decreto del 1867. Ciò che adunque il Ministero ha proposto in questa legge, non è per straforo ma per una necessità, e ne do lode al Governo. Nè con ciò intendo menomare affatto le giuste considerazioni giuridiche dell'onorevole Senatore Zini.

Che cosa sarebbe successo se il Governo non fosse venuto a questa proposta?

Si poteva compromettere l'esistenza di istituti di un'utilità generale, come sono quelli che vivono dei ratizzi nelle provincie meridionali.

E non si tratta di una o due o tre provincie, ma ben di dieci che hanno tali istituti; e ce

n'è qualcuna, come sarebbe quella di Lecce, che ha un istituto interessantissimo che mantiene anche le orfane di altre provincie in numero di 350.

Cosa ne avverrebbe di questo istituto quando il bilancio provinciale non ne potesse, come non ne può, sostenere l'onere? E nella stessa condizione vi sono molti altri istituti. La proposta del Governo dice che questi ratizzi sono mantenuti; ma questa parola significa forse che sarà sempre un obbligo anche per l'avvenire?...

Senatore ZINI. Domando la parola.

Senatore REGA... La risposta la dava già l'onorevole Ministro davanti all'altro ramo del Parlamento. Egli diceva: Vedete che è prossima una riforma delle Opere pie, e già una Commissione sta studiando in proposito. Io prometto di studiare la questione e di vedere se sarà il caso di proporre qualche modificazione.

Allora si presentò un ordine del giorno che fu dal Ministro accettato; ed io credo che l'onorevole Ministro non troverà nessuna difficoltà di far larghe dichiarazioni in proposito al Senato, che io starò ad udire per regolare in proposito il mio voto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Zini ha facoltà di parlare

Senatore ZINI. Io riprendo la parola non per intrattenere più a lungo il Senato, imperocchè non ho nulla ad aggiungere a quello che ho detto dianzi, ma per rivolgere brevi parole all'onorevole Senatore Rega, il quale ha voluto difendere quello che io non ho combattuto; e me ne spiace.

Io non discuto sull'opportunità del provvedimento di mantenere i ratizzi; non mi pare che sia il caso. Mi lagno bensì che per una legge intesa a reintegrare nei loro diritti e doveri quei 130 infelici impiegati degli ospizi, si sia pregiudicata una questione estranea, gravissima; la quale di già si è agitata innanzi alla giurisdizione amministrativa, ed alla giurisdizione ordinaria.

Non è qui luogo ed ora a preoccuparsi se gl'Istituti, ai quali giovano questi ratizzi, vivrebbero o non vivrebbero senza quell'aiuto; o se volendo farli ricadere sulla provincia, i contribuenti se ne trovassero aggravati soverchio, ed avessero ragione di rifiutarsi a sopportare le spese di queste beneficenze.

Io questo non cerco; prendo la parola dal Governo, dall'onorevole Ministro, il quale andava anche più in là di me; imperocchè proponeva netto l'abolizione dei ratizzi! Io mi contentavo e mi contenterei di che fossero lasciate le cose nei termini giuridici, ne' quali si trovano. Giudicheranno i tribunali se i ratizzi sono dovuti o no. Perchè di sbieco, ripeto (giacchè quella disposizione non ha nulla a che fare con la legge), perchè di sbieco, venire ad affermare quello, che è disputato davanti ai tribunali, quello che il Governo, accettando il parere del Consiglio di Stato, venne e provvide precisamente, nei singoli casi, nel senso contrario? Or bene, questo mi si permetta dirlo, è qualcosa più di un errore. S'intende; le provincie che non volevano questo aggravio, si sono detto: intanto le Opere pie che hanno sempre pagato, continuano a pagare. Ma è giusto questo? è corretto?

Non discuto il principio, se cioè questa sia economia buona o cattiva, se sia conforme allo spirito della nostra legislazione civile il tollerare più oltre che i redditi di una beneficenza che ha uno scopo, debbano essere voltati ad un altro per mantenere altri Istituti, per esempio, di carattere provinciale, consorziale, e ciò perchè così fu statuito dall'autorità di un Governo assoluto, ordinato dal Governo borbonico. Io discuto l'altra questione nel campo giuridico, la questione che si comprende nella parola *mantenuti*, e mi pare di averla amplamente determinata.

Quindi io credo che non con leggerezza, ma con molta ponderazione, ho richiamato l'attenzione del Ministro e del Senato sopra l'aggiunta di una disposizione che non influisce nulla sull'economia della legge, e che può portare gravi conseguenze a danno degli interessati. Ci siamo preoccupati per tre giorni della sorte di quei poveri impiegati, e per questi bisogna provvedere. Ma non è qui il luogo nè l'ora di preoccuparci di quei tali Istituti che stanno, tanto giustamente, a cuore dell'onor. Senatore Rega, nè delle buone intenzioni degli autori e introduttori di questa disposizione, che, ripeto, non ha che fare coll'economia della legge. A quest'oggetto dev'esser provveduto a parte: e ne ho già detto il modo.

Ora aspetto che l'onorevole Ministro mi rassicuri sulle conseguenze di questa disposizione;

e se, come può darsi, dalle sue parole apprenderò rimosso il dubbio che la condizione giuridica dei Comuni, i quali sono ora in contestazione davanti ai Tribunali, e delle Opere Pie, che possono similmente avere rifiutato di pagare ratizzi, possa essere aggravata, io non insisterò perchè sia tolto quel comma, sebbene, e lo ridico, nulla abbia che fare con questa legge.

Se non mi sono indotto a proporre subito la soppressione, gli è che al possibile non vorrei indugiata la promulgazione della legge, della quale lodo ed accetto lo scopo in quanto si riferisce ai poveri 130 impiegati, pei quali fu portata.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io spero, confermando e ripetendo anche in modo più esplicito quello che ho dichiarato nell'altra Camera, di rassicurare l'onorevole Senatore Zini ed il Senato sulle conseguenze di questa disposizione introdotta nell'articolo terzo.

È verissimo che il Ministero, uniformandosi più allo spirito che alla lettera della legge del 1862, aveva tagliato la questione dei ratizzi, e, salvo quel che riguarda gli impiegati, ne aveva proposto l'abolizione nel primo disegno di legge.

Ma esso ha dovuto modificare questa opinione nella discussione avvenuta nell'altra Camera e nella Commissione parlamentare, eletta per l'esame della legge.

Così ha creduto di modificare anche la sua opinione intorno all'abolizione dei ratizzi.

Ma qual'è la portata del provvedimento che si contiene nel secondo alinea dell'articolo 4? È un provvedimento affatto provvisorio, tendente a conservare lo *statu quo* a fine di non recare turbamento nell'Amministrazione di importanti Opere pie e per dare al Governo il tempo necessario per studiare e risolvere la grave questione indicata dall'onorevole Senatore Zini; non più in là; cosicchè non si tratta di rimandare lo scioglimento di questa questione insino a quando la Commissione incaricata di esaminare la grossa questione delle Opere pie avrà finito il suo lavoro; si tratta solamente di dare al Governo il tempo necessario per studiare la questione molto difficile di cui l'onorevole Zini ha dato qualche indicazione, e che io mi per-

metterò di spiegare ancora con alcune osservazioni.

Veramente la legge sulle Opere pie del 1862 non contempla che una parte dei ratizzi.

Difatti la legge all'art. 34 - il famoso art. 34 - dice: « Sino al 1 gennaio 1865 i ratizzi imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti qui indicati, » e non parla d'altro; non parla niente affatto dei ratizzi imposti ai Comuni.

Ora la questione si complica coi ratizzi imposti ai Comuni a favore di stabilimenti che, a dire di alcuni, rivestono vero e proprio carattere di Opere pie.

Questa è la questione che si agita in Sicilia. Bisogna rimontare un po' addietro nella storia: io non farò che indicarla. Con un decreto sovrano del 7 agosto 1834, confermato con un'altra disposizione sovrana del 1853, il legislatore delle due Sicilie ha istituito tre Opere pie; l'una in Messina, l'altra in Palermo e la terza in Catania. Queste Opere pie avevano carattere provinciale; pel loro mantenimento il legislatore ha ripartito alcuni ratizzi sopra vari Comuni della Sicilia; e questi ratizzi servirono, e servono ancora, al mantenimento delle tre opere pie. Ma diversi Comuni fecero opposizione: io non ne rammento ora i particolari, ma nel caso che la mia esposizione sia errata, l'onorevole Zini potrà correggerla. Ricordo, fra gli altri, i Comuni di Palazzo Adriano e di Maroneo, ed altri della provincia di Palermo, i quali reclamarono e, fondandosi sulla disposizione della legge sulle Opere pie che implicitamente doveva essere interpretata così da indurre la completa abolizione dei ratizzi, si ricusarono di concorrere nella spesa.

La Deputazione provinciale di Palermo - mi pare che essa sola abbia avuto occasione di interloquire nella questione - diede torto ai Comuni, i quali naturalmente reclamarono ed ottennero un parere favorevole del Consiglio di Stato. Ma di questo parere gli interessati non si contentarono, e ricorsero ai Tribunali.

La Corte di cassazione di Palermo decise la questione nel senso che i ratizzi dovevano ritenersi obbligatori per i Comuni, inquantochè entravano in quella disposizione della legge che permette il consorzio di Comuni e Provincie per stabilimenti provinciali.

Questa, a un dipresso, è la questione.

Ora, è necessario dar tempo al Governo di studiare questa questione; io non ho certamente avuto molto tempo per studiarne i particolari.

È una questione molto difficile e grave, ed il Governo è imbarazzato a provvedervi, perchè non sa che cosa fare dinanzi a questo conflitto tra la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato e quella giudiziaria della suprema Corte della Sicilia. Si affacciarono alcune altre questioni.

Alcune Opere pie della Provincia di Bari si opposero al pagamento del contributo, ed il Consiglio di Stato giudicò che la loro opposizione era fondata, e che per conseguenza dovevano essere esonerate dal pagamento del contributo stesso. Ma è da notare che queste Opere pie della Provincia di Bari si sostiene che rivestono appunto il carattere di quelle Opere pie che nel decreto del 1864, art. 13, sono considerate come d'interesse esclusivamente provinciale, per modo che, uniformandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Governo, con decreto Reale, ha fatto ragione al reclamo delle Opere pie, e le ha conseguentemente sgravate dall'obbligo di pagare il contributo.

Ma reclamarono in appresso anche altre Opere pie, le quali erano di natura diversa, cioè non tali che potessero essere veramente definite come Opere pie provinciali o consortive unite con interesse unico colla provincia; e anche questi reclami pervenuti, non so se dalla sola provincia di Bari o da altre provincie del mezzogiorno furono portati avanti ai Tribunali; ed abbiamo un giudicato del Tribunale di Bari, il quale dichiara che in questa parte i Comuni sono obbligati a pagare il contributo in forza delle disposizioni del decreto reale del 1864, e precisamente in forza delle disposizioni della seconda parte dell'art. 13 del decreto stesso. Ora, in mezzo a questi conflitti, in mezzo alla difficoltà di risolvere queste questioni, il Ministero ha voluto considerare se fosse possibile tagliare la questione, o se non convenisse meglio mantenere provvisoriamente lo *statu quo*...

Senatore ZINI. L'ha già tagliata.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*.... L'abbiamo già tagliata coll'articolo secondo, perchè abbiamo derogato il decreto reale del 1864 e non ne abbiamo lasciato in vigore che una parte; quella parte che doveva essere rimessa nello stato di prima, perchè già da qualche Tribunale



ne era stata riconosciuta l'efficacia legale con sentenze che l'avevano considerata come applicazione regolare della legge, fatta dal potere esecutivo con interpretazione estensiva.

Di fronte a queste circostanze quale sistema ha seguito il Governo?

Io ho qui per 174 mila lire di ratizzi delle Opere pie delle provincie meridionali; posso io abolire i ratizzi, posso lasciare questa questione in sospenso, e le Opere pie senza mezzo di sussistere? Io la mantengo provvisoriamente, e prendo impegno di studiare e risolvere la questione. Esaminando una per una queste Opere pie, si troverà come sia stato erogato il loro patrimonio; e una volta fatto quest'esame, che non richiederà lungo tempo, io assumo l'impegno di por termine alla questione, perchè credo che essa debba essere risolta prontamente.

Compiuti gli studi necessari, io presenterò al Parlamento quelle interpretazioni autentiche che risolvono interamente sia la questione dei ratizzi dei Comuni, che non è contemplata nella legge delle opere Pie, sia quella dei ratizzi in generale che sono imposti alle Opere Pie e che la legge del 1862, interpretata rigorosamente, ha inteso dovessero essere aboliti col primo Gennaio del 1865. Ripeto adunque che, appena fatto quest'esame, io presenterò al Parlamento il disegno di legge che varrà di interpretazione autentica dei dubbi, e risolverà la questione; ma intanto mi permetta il Senato di dire che non si debbano turbare con un provvedimento qualunque, le funzioni amministrative di Opere pie importanti, alle quali, sgraziatamente sarebbe difficile provvedere in altro modo. Poichè in fin dei conti si tratta di ratizzi che si è soliti a pagare da lungo tempo e che vanno a mano a mano diminuendo. Le Opere Pie medesime hanno col fatto rispettato queste disposizioni del R. decreto del 1864: ora si tratta di continuare questo *statu quo* sino a che il Governo non abbia trovato il modo di risolvere questa questione, senza recare grave turbamento ad interessi che vogliono essere rispettati. Io assumo nuovamente questo impegno e dichiaro al Senato che, entro un termine breve, il termine necessario per esaminare gli atti che si riferiscono a questa questione e lo stato economico degli Enti morali che vi sono interessati, sarà presentata una legge che risolverà la que-

stione, quella questione appunto cui non risolve il presente disegno di legge.

Io credo che questa mia proposta soddisferà l'onor. Zini.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Io sono uso a dire le cose come le penso. Però se dovessi dire che le spiegazioni dell'onor. Ministro hanno dissipato i miei dubbî, mentirei a me stesso.

Io posso accomodarmi ad una necessità, ma non posso dire che le sue risposte abbiano risolte le mie obiezioni; anzi le hanno avvalorate.

Come !.... L'onorevole Ministro si preoccupa adesso del perturbamento che avrebbero questi Istituti se loro mancassero quei tali ratizzi, egli che aveva proposto netto di abolirli?

Mi perdoni; io non ho domandato tanto, io ho domandato che non si dica nulla; ho domandato che non mi preoccupi la contestazione giudiziaria. La introduzione di questa disposizione fu manifesto una compiacenza!

Perchè queste compiacenze?

Perchè introdurre una disposizione che non era richiesta, che non trovava posto in questa legge, e che non ci ha nulla a che fare?

Il Governo col primo progetto aveva accomodato la faccenda di questi impiegati; si ateneva alle norme del Decreto del 1864 che non pare sia stato più impugnato, e al quale, pare, che in pratica tutti si siano accomodati. Oggi invece con una disposizione, che egli dice transitoria (ma non lo dice la legge), propone che questi ratizzi siano mantenuti. Ma, se mi venite a dire adesso che sono mantenuti, volete dire che sono sempre stati dovuti! Ma, o erano dovuti o non erano? Capisco. Voi dubitate che il vostro Decreto reale del 1864 non tenga: e se non avessero avuto questa paura quelli che hanno proposto quest'aggiunta, certamente non ci avrebbero pensato, nè si sarebbe accettata *pro bono pacis* dal Ministro, che anzi voleva aboliti i ratizzi. Questa vostra paura appunto è quello che mi preoccupa, perchè mi conferma del pericolo di contestazioni sul periodo trascorso.

Durante l'intervallo fra il primo gennaio 1865 e il giorno nel quale sarà promulgata questa legge, quali saranno le norme giuridiche che regoleranno questi ratizzi?

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GENNAIO 1881

L'onorevole Ministro mi dice: il Decreto del 1864. Ma nemmeno per sogno, rispondo, nel criterio suo e delli proponenti di questa disposizione; perocchè, se vi teneste sicuri del Decreto, tanto più non ci sarebbe ragione d'introdurla in una legge speciale rivolta ad altro scopo specialissimo.

Dunque vede l'onorevole Ministro che la mia obiezione è molto più grave di quello che egli ha mostrato di considerarla. Torno a dire: io mi posso accomodare ad una necessità; e vedo bene a quest'ora che sarebbe difficile, per questo solo, ottenere di rimandare la legge emendata, e il danno sarebbe degl'impiegati di laggiù che aspettano da tanto tempo. Ma valga, se non altro, lo dico schiettamente, questo esempio a dimostrare due cose: l'una che sarebbe ormai tempo di studiare sul serio a togliere le molte contraddizioni tra gli atti del Potere esecutivo e gli atti del Potere legislativo; e la seconda (ed è grave abbastanza anche questa) di non essere il Governo così facile ad accettare nella discussione delle leggi modificazioni ed aggiunte, piuttosto per compiacere, di quello che per esserne persuaso, anzi in contrario alla sua intima persuasione. Perchè, me ne appello alla lealtà dell'onorevole Ministro, questa aggiunta non doveva essere messa in questa legge; e tanto è ciò vero che egli prende impegno formale, solenne (ed io ne prendo atto, come suol dirsi con barbara parola), di presentare quanto più presto possibile una legge che risolva la questione e tolga queste dubbiezze. Dopo questo non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta, di emendamento a questo articolo 4, si rilegge per porlo ai voti;

## Art. 4.

Al pagamento delle pensioni di riposo si provvederà dalle Provincie, salvo rimborso mediante ratizzi proporzionati alla rendita lorda di tutte le Opere pie della Provincia, il cui importo verrà iscritto nella parte attiva del bilancio provinciale.

I ratizzi per sussidi agli stabilimenti di beneficenza provinciali, circondariali e consortili sono mantenuti.

Per contrario sono aboliti quelli destinati a sussidi fissi ad individui bisognosi, il cui carico passerà alle rispettive Congregazioni di carità, con facoltà di rivederne ed emendarne gli elenchi.

Chi intende di approvare questo articolo 4, è pregato di sorgere.  
(Approvato).

## Art. 5.

Gli impiegati richiamati in servizio dello Stato saranno collocati nella prima, seconda o terza categoria, secondo il giudizio che verrà di loro formulato da apposita Commissione da istituirsi per decreto reale.

Gli impiegati chiamati in servizio avranno tutti un avanzamento che importi un aumento dell'attuale loro stipendio, non minore di lire 300, e non maggiore di lire 1000.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io propongo che questo articolo sia votato per divisione.

PRESIDENTE. Essendo domandata la votazione per divisione, si rilegge il primo comma:

## Art. 5.

Gli impiegati richiamati in servizio dello Stato saranno collocati nella prima, seconda o terza categoria, secondo il giudizio che verrà di loro formulato da apposita Commissione da istituirsi per decreto reale.

Chi approva questo primo comma dell'articolo 5, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si dà lettura del comma secondo:

Gli impiegati chiamati in servizio avranno tutti un avanzamento che importi un aumento dell'attuale loro stipendio, non minore di lire 300, e non maggiore di lire 1000.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora si pone ai voti l'intero articolo 5.

## Art. 5.

Gli impiegati richiamati in servizio dello Stato saranno collocati nella prima, seconda o

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GENNAIO 1881

terza categoria, secondo il giudizio che verrà di loro formulato da apposita Commissione da istituirsi per decreto reale.

Gli impiegati chiamati in servizio avranno tutti un avanzamento che importi un aumento dell'attuale loro stipendio, non minore di lire 300, e non maggiore di lire 1000.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Finchè gli impiegati i quali non abbiano ottenuto il trattamento di riposo, non sieno stati definitivamente collocati, saranno chiamati a prestar servizio straordinario con stipendio non inferiore a quello da essi ora percepito, e dietro il pagamento delle indennità di tramutamento, ove occorra, a termini di legge.

È autorizzato all'uopo lo stanziamento nel Bilancio del Ministero dell'Interno della somma che potrà essere necessaria.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Il Senato può ben credere, che io non ho ombra di fiducia che un emendamento possa essere approvato, ancorchè la sua ragionevolezza mi paresse più evidente della luce del sole.

Ma io penso che se vi è luogo nel quale, secondo le proprie convinzioni, si debba invocare il rispetto della legge e del comune diritto, sia questo.

Quali siano le ragioni con le quali l'onorevole signor Ministro dell'Interno ed i propugnatori della legge hanno risposto alle obiezioni fatte ieri da me, ed a quelle gravissime fatte oggi dall'onorevole mio amico il Senatore Zini, il Senato conosce.

Il risultato del voto, per quanto possa essermi sconcertante, io lo rispetto grandemente.

Il terzo emendamento ch'io propongo ha oggetto diverso da quello degli altri due. Persistendo in esso dopo le infelici prove, ho coscienza di adempiere un dovere; se altrimenti fosse avrei ceduto ad amichevoli e cortesi istanze.

Qui, in questo articolo sesto vi è una disposizione nuova, anormalissima, la quale, se fosse possibile, propongo di evitare coll'emendamento che presento.

Ma se appunto nei giorni in cui si propone l'abolizione del corso forzoso del biglietto, si vuole creare l'impiegato soprannumerario forzoso, sia pure.

L'emendamento che io propongo all'articolo sesto è questo:

« Agli impiegati, i quali non abbiano ottenuto il trattamento di riposo, o non siano stati definitivamente collocati, saranno applicate le disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863 sulla disponibilità degli impiegati civili »....

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore FINALI... Queste disposizioni transitorie, che la legge predetta voleva fossero applicate soltanto agli impiegati, i quali allora trovavansi fuori di ruolo, sono favorevolissime; e rare volte, ed in circostanze eccezionali, il Parlamento ne ha approvata la nuova applicazione. Mediante quelle disposizioni, gli impiegati dei quali si tratta non avranno danno; ed il Ministero avrà ogni agio di poter ad essi provvedere.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Caracciolo di Bella, *Relatore*, ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. L'ufficio Centrale non può accettare l'emendamento proposto dall'onor. Senatore Finali. Il nostro collega si preoccupò della condizione fatta a quegli impiegati, che possono essere chiamati ad altri uffici, ad altri servizi nelle amministrazioni, perchè egli crede che loro sia impartito un troppo segnalato favore. Il numero di costoro, onorevole Finali, è ristrettissimo; non ammonta oggi in tutto che a 113, e di questi non ve ne sarà che una cinquantina che si trovino nel caso previsto. È veramente una cosa così esigua, che per essa mi pare che si possa avere qualche indulgenza.

Dice l'onor. Senatore che questi impiegati dovevano essere collocati in aspettativa. Ma per collocarli in aspettativa era pure necessario di votare prima questa od altra legge somigliante; bisognava prima considerarli come veri e propri impiegati governativi, poichè nella condizione in cui erano essi non potevano ricevere nessuno dei benefici della carriera, nè venir collocati in disponibilità o in aspettativa. E sembra all'onor. Finali che sia secondo equità il sottoporli ora al regime comune dopo tanti anni, unicamente per metterli in aspettativa?

Del resto, onor. Finali,

« Di che lieve cagion che crudel guerra! »

Dobbiam noi ripetere quanto sia scarso il numero di questi beneficati e quanto piccolo il detrimento che il pubblico erario ne riceve? È propriamente *parvità di materia*. E dopo tutto, si potrebbe usare per essi un po' di tolleranza.

Assolutamente ne riesce impossibile far buon viso alla proposta dell'egregio Collega, tanto per ragioni di equità quanto per ragioni di convenienza parlamentare.

L'Ufficio Centrale prega dunque il Senato di respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola interpellò il Senato se l'emendamento dell'onor. Finali è appoggiato. Lo rileggo.

#### Art. 6.

« Agli impiegati, i quali non abbiano ottenuto il trattamento di riposo o non siano stati definitivamente collocati, saranno applicate le disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863 sulla disponibilità degli impiegati civili ».

Chi intende di appoggiare questo emendamento è pregato di sorgere.

(È appoggiato).

Senatore SACCHI V. Domando la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Ministro dell'Interno ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io prego l'onorevole Senatore Finali di voler considerare che non vale proprio la pena di insistere nel suo emendamento. Coerente ai principî che ha sviluppato, l'onor. Finali vuole l'applicazione della legge in tutto e per tutto; ed anche in questo caso crede di provvedere a sufficienza, e con molta benignità, alla condizione di questi impiegati; ma io lo assicuro che questo provvedimento non porta alcun inconveniente, nè amministrativo nè finanziario, perchè il numero di questi impiegati è ristrettissimo. E che il numero sia ristrettissimo, il Senato ne ha una prova in ciò che la Commissione della Camera elettiva, la quale aveva fatto prova di grande zelo in questo disegno di legge a favore degli impiegati, dovendo pensare a sopperire a questo aggravio provvisorio del bilancio, ha proposto di stanziare

la somma di 2 mila lire. Io credo che tale somma non si spenderà nemmeno tutta, perchè credo che si troverà posto a tutti gl'impiegati; ma essa fu proposta per provvedere a qualcuno di quegli infelici, fossilizzati da venti o venticinque anni, se per avventura non potesse essere collocato: egli avrebbe il pane per la sua famiglia da uno stipendio conveniente, mentre non avrebbe di che vivere se fosse ridotto al solo stipendio di aspettativa. Perciò io prego l'onor. Senatore Finali, di non voler insistere nel suo emendamento, considerando anche una volta che noi facciamo una legge di umanità.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento dell'on. Senatore Finali. Lo rileggo:

« Agli impiegati i quali non abbiano ottenuto collocamento a riposo o non siano stati definitivamente collocati, saranno applicate le disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, sulla disponibilità degl'impiegati civili ».

Chi approva questo emendamento, è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 6 così concepito:

#### Art. 6.

Finchè gli impiegati i quali non abbiano ottenuto il trattamento di riposo, non sieno stati definitivamente collocati, saranno chiamati a prestar servizio straordinario con stipendio non inferiore a quello da essi ora percepito, e dietro il pagamento delle indennità di tramutamento, ove occorra, a termini di legge.

È autorizzato all'uopo lo stanziamento nel Bilancio del Ministero dell'Interno, della somma che potrà essere necessaria.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 7.

Agli impiegati richiamati in servizio in via ordinaria o straordinaria, si considererà come utile pel conseguimento della pensione il tempo decorso dal giorno in cui presero servizio presso i Consigli degli Ospizi.

Questa disposizione sarà estesa anche a coloro che passarono da altre Amministrazioni governative alle Segreterie dei Consigli degli

Ospizi, o che per contrario da queste ultime passarono nelle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, prima o dopo la legge del 3 agosto 1862, e che non ottennero fin qui il collocamento a riposo, semprechè possano comprovare con titoli legali la loro posizione giuridica.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, salvo il disposto dell'art. 4, in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato, le Provincie e i Comuni avranno corrisposto.

(Approvato).

#### Art. 8.

##### *Disposizione transitoria.*

La rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico col prodotto della ritenuta del 2 e mezzo per cento pel monte delle pensioni degli impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi, a misura che cesserà il servizio delle pensioni, andrà a vantaggio delle Provincie rispettive, coll'obbligo di destinarne il prodotto in opere di pubblica beneficenza.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

La votazione non essendo valida per man-

canza dei voti sufficienti, vi si procederà nuovamente dimani.

Domani si terrà seduta alle ore 2 pom.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Avanzamento del personale della Regia Marina militare.

Disposizioni circa gl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali.

2. Discussione del progetto di legge:

Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

La seduta è sciolta (ore 6).

#### **Rettificazione.**

Nella tornata del 25 gennaio 1881, pag. 822, linea 23, prima colonna, in luogo di *tempo che manca a terminare l'imbarco stesso*, leggasi: *tempo che manca a completare l'imbarco richiesto nel grado stesso.*